

# ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA

PROT. **QC/2023/84927** DEL **7 AGOSTO 2023**

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE DI ROMA CAPITALE  
Testo Definitivo integrato con Errata Corrige Prot. QC/2023/96946 del 22/09/2023

---

PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE  
A CANONE CONCORDATO

---

1. PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE
  2. TRANSITORI
  3. PER STUDENTI
- 

TRA

**CONFABITARE**



**UNIONCASA**



**ASSOCASA**



---

CON ADESIONE, RELATIVAMENTE AI CONTRATTI PER STUDENTI E PER QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 30, DI



## ACCORDO TERRITORIALE PER ROMA CAPITALE

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

ed in attuazione del

Decreto Interministeriale n. 110175 del 16 Gennaio 2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### PREMESSO

- che in data 25 Ottobre 2016 è stata stipulata, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Convenzione Nazionale (da ora in poi la "Convenzione") di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 431/98 (da ora in poi la "Legge");
- che a seguito della suddetta stipula, ed in attuazione di quanto previsto dalla L. 431/98, articolo 4, comma 2, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 110175 del 16 Gennaio 2017 di cui in epigrafe, pubblicato in G.U.R.I., Serie Gen. n. 62 del 15 Marzo 2017 (da ora in poi il "D.M.");
- che in data 4 Marzo 2019 le OO.SS. Confabitare, Unioncasa ed Assocasa (da ora in poi le "OO.SS." oppure le "Organizzazioni" ed in forma singolare la "O.S." oppure la "Organizzazione"), in ossequio al suddetto D.M., stipulavano un primo Accordo Territoriale, protocollato in data 5 Marzo 2019 presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative al n. QC/7722;
- che in data 21 Aprile 2020 l'Accordo è stato integrato a mezzo dell'Addendum CoViD Prot. QC/2020/0031860;
- che, essendo il summenzionato Accordo scaduto in data 11 Marzo 2022, le medesime OO.SS., in applicazione del suo art. 5, si sono riunite onde pervenire al suo rinnovo, in invarianza dei tre precedenti livelli di normazione / regolamentazione nazionali. Pertanto, il presente Accordo **sostituisce integralmente il precedente Prot. QC/2019/7722.**
- che l'Accordo Territoriale ha natura di **Accordo Collettivo Obbligatorio** applicabile in via generale ed astratta a **tutti i soggetti** che stipulano contratti agevolati

nell'area interessata dall'Accordo stesso, meglio definita al successivo art. 2;

in data 7 Agosto 2023

### TRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

**CONFABITARE – SEDE PROVINCIALE DI ROMA**, con sede in Via Antonio Gramsci n. 36 – 00197 ROMA, C.F. 97929400584, segreteria@confabitareroma.it, rappresentata dal Presidente Dott. EUGENIO ROMÉY, n.q. di sede territoriale della O.S. della Proprietà Edilizia **CONFABITARE**, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di **"maggiormente rappresentativa" a livello nazionale** ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

**UNIONCASA – SEDE REGIONALE DEL LAZIO**, con sede in Via Giovanni Bettolo n. 6 – 00195 ROMA, C.F. 96426420582, lazio@unioncasa.org, rappresentata dal Presidente Dott. MARZIO CASTELLANO, n.q. di sede territoriale della O.S. della Proprietà Edilizia **UNIONCASA**, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di **"maggiormente rappresentativa" a livello nazionale** ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

### E L'ORGANIZZAZIONE DELL'INQUILINATO

**ASSOCASA ROMA E LAZIO**, con sede in Via Capo Palinuro n. 2 – 00122 ROMA, C.F. 97715250581, info@assocasaroma.it, rappresentata dal Segretario Provinciale Dott. FABIO RONGHI, n.q. di sede territoriale della O.S. dell'Inquilinato **ASSOCASA**, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di **"maggiormente rappresentativa" a livello nazionale** ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE**

## PARTE GENERALE

**Art. 1 (Premesse)** – Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 (Ambito di Applicazione – Clausola di Salvaguardia)** – Il presente Accordo si applica, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dagli artt. 2, comma 3, e 5, commi 1, 2 e 3 della Legge, agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio amministrativo di Roma Capitale, come individuato e delimitato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M., dal sistema informativo territoriale comunale denominato **GEOROMA – GEOPORTALE DI ROMA CAPITALE**, con l'esclusione dei singoli immobili individuati negli Allegati II e III del Trattato Italia-Santa Sede dell'11 febbraio 1929 (c.d. Zona 2 e Zona 3 del Concordato), in quanto, pur insistendo sul territorio comunale, ad essi non si applica la normativa urbanistica, edilizia e tributaria italiana.

Qualora nel futuro dovessero esservi delle modifiche alle delimitazioni del territorio previste dal suddetto geoportale, i Contratti stipulati in precedenza, relativi ad immobili che per effetto di tali variazioni non dovessero più trovarsi nel territorio di Roma Capitale, godranno della salvaguardia fino alla loro cessazione.

**Art. 3 (Zonizzazione – Aree Omogenee)** – Ai fini dell'attribuzione degli immobili locati ad una precisa fascia di oscillazione del canone, si fa riferimento alla zonizzazione alla data odierna (per Fascia e Zona) effettuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, come risultante dalle applicazioni cartografiche web (“GeoPOI” e sue applicazioni user-friendly di terze parti<sup>1</sup>). Relativamente alle vie limitrofe al confine comunale, qualora dovessero esservi disallineamenti tra l'attribuzione al territorio amministrativo comunale risultante dal Georoma e quella risultante da GeoPOI, prevale quella del Georoma.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.M., si assume che il concetto di “Area Omogenea” coincida con la “Zona” OMI di riferimento, fatta eccezione per le

attuali Zone E32 (Ostia Antica) ed E34 (Ostia Lido), per le quali, a causa delle rilevanti differenze di valore tra microzone ricadenti nell'ambito di una stessa Zona, si sono individuate **sette Aree Omogenee** in luogo delle due Zone rilevate dall'OMI.

In totale, il presente Accordo considera n. 218 Aree Omogenee, indicate in **Allegato 1**. Le sette Zone dell'area di Ostia sono più dettagliatamente rappresentate in **Allegato 1/A**. Per quanto riguarda le aree ricadenti nella fascia “R” dell'OMI e prive di valorizzazione quali, a titolo di esempio, le aree archeologiche, le Città Universitarie e quelle Ospedaliere, le Case Circondariali, le aree cimiteriali, quelle aeroportuali e ferroviarie, gli impianti sportivi e simili e l'*exclave* di Polline Martignano, nel caso di necessità di locazione abitativa si applicheranno i valori dell'Area confinante considerata più omogenea ai fini locativi ovvero, per l'*exclave* di Polline Martignano, i valori dell'Area Omogenea considerata più affine tra quelle dei tre Comuni confinanti.

Qualora, nel succedersi delle pubblicazioni delle semestralità OMI, vi fossero delle variazioni dei perimetri delle Zone rispetto a quelle pubblicate alla data odierna si procederà a redigere e depositare la suddetta variazione, per la quale Roma Capitale osserverà quanto prescritto all'articolo 7, comma 2 ultimo periodo, del D.M.

**Art. 4 (Modalità alternative di stipula dei Contratti a Canone Concordato)** – I Contratti regolati dal presente Accordo possono essere stipulati, dalle parti, secondo due modalità alternative ed equipollenti:

A) **Contratto Non Assistito**: è la modalità correntemente utilizzata. Una delle parti (parte richiedente), preso atto del contenuto del presente Accordo e delle modalità di calcolo del canone pattuibile, stipula autonomamente con l'altra parte il Contratto sulla base del testo corretto, da individuarsi tra le dodici tipologie in allegato al presente Accordo (da All. 4.1 a All. 6.4), che la propria O.S. fornisce anche in forma editabile, ivi pattuendo un contenuto economico (canone) rispondente al presente Accordo. La **specifica dichiarazione degli elementi oggettivi dell'alloggio** e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del

<sup>1</sup> A titolo di esempio: Stimatrix forMaps®.

canone pattuibile viene resa, ai sensi degli artt. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5 del D.M. (in base a ciascuna tipologia di Contratto) dalla parte richiedente alla propria O.S. utilizzando un modulo che prende il nome di **Istanza di Attestazione**<sup>2</sup>, da consegnarsi contestualmente al Contratto stipulato, ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Forma e contenuti del suddetto modulo sono liberamente stabiliti da ciascuna Organizzazione. La verifica, se con esito positivo, del contenuto normativo ed inscindibilmente di quello economico del Contratto, da parte della O.S., **non determina alcuna apposizione di timbri e firme sul Contratto**, bensì l'attestazione del Contratto<sup>3</sup> effettuata mediante emissione del documento di cui all'**Allegato 3/A (Attestazione di Rispondenza unilaterale)**. Nei casi previsti dagli articoli 18 e 28 del presente Accordo per i quali si rende obbligatorio un supporto bilaterale, o, facoltativamente, su richiesta di entrambe le parti, le OO.SS. emettono il documento di cui all'**Allegato 3/B (Attestazione di Rispondenza bilaterale)**. Gli Allegati 3/A e 3/B non hanno altri usi all'infuori di quello qui descritto, né devono essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore. L'assistenza prestata dalle OO.SS. per l'utilizzo del corretto testo contrattuale e/o per il precalcolo del canone pattuibile non deve essere confusa con la formale attività di "assistenza alla stipula" trattata qui di seguito.

- B) **Contratto Assistito**: l'utilizzo di questa modalità alternativa di stipula "assistita" nasce solo dalla libera decisione delle parti, le quali si rivolgono alle OO.SS., rispettivamente, della Proprietà e dell'Inquilinato, chiedendo la c.d. "assistenza alla stipula" e rendendo (ai sensi del D.M. (artt. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5), sotto la propria responsabilità, **specifica dichiarazione degli elementi oggettivi**

**dell'alloggio** e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del canone pattuibile. Tale dichiarazione si effettua utilizzando un modulo che prende il nome di **Comunicazione Dati**. Forma e contenuti del suddetto modulo sono liberamente stabiliti dalle Organizzazioni. Il Contratto viene materialmente redatto dalle OO.SS. in base ai dati forniti dalle parti e **sottoscritto (e timbrato) anche dalle medesime Organizzazioni**. Trattandosi di Contratto di Locazione redatto dalle OO.SS., il suo contenuto normativo è "nativamente" rispondente al presente Accordo. Per quanto riguarda, invece, il contenuto economico, i dettagli del calcolo e i suoi risultati sono esplicitati dalle OO.SS. nell'**Allegato 3/C (Scheda di Calcolo del Canone)**, la quale è da considerarsi **parte integrante del Contratto**, con funzione di evidenziarne la rispondenza economica al presente Accordo). L'Allegato 3/C non ha altri usi all'infuori di quello qui descritto, né deve essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore.

**Art. 5 (Fasce di Oscillazione)** – Per ciascuna Area Omogenea, definita ai sensi del precedente articolo, è definita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M., un'oscillazione del canone ripartita in tre fasce (A, B e C).

I confini tra le Aree Omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzzeria delle varie strade.

Ove un singolo edificio venga attraversato da una linea di confine tra due Aree Omogenee, l'intero edificio si considera incluso nell'Area di maggior valore, assumendo le fasce di oscillazione di quest'ultima Area.

Le aree omogenee (Zone) di cui al presente Accordo Territoriale e le relative fasce di oscillazione del canone sono riportate nell'**Allegato 1**.

In deroga a quanto previsto al primo comma, il livello minimo di cui alle fasce A B e C può essere eccezionalmente ridotto su iniziativa del locatore in presenza di situazioni particolari legate a motivi umanitari, reddituali, morali e familiari e quando il conduttore o almeno uno dei conduttori sia parente o affine sino al secondo grado del locatore, nonché per altri giustificati motivi da esplicitare e – ove

<sup>2</sup> Le parti non devono effettuare la prescritta comunicazione compilando moduli differenti (quali ad esempio l'Attestazione o la Scheda Calcolo).

<sup>3</sup> Con esclusione di qualsiasi altro termine **errato**, quali a titolo di esempio *Validazione, Vidimazione, Asseverazione, Certificazione, Bollinatura, Timbratura, Rilascio di Conformità, Dichiarazione di Congruità*, ecc.

possibile - documentare alle OO.SS. che effettuano la relativa assistenza alla stipula o alla O.S. alla quale viene chiesta l'emissione dell'Attestazione. La O.S., giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, valuta a **proprio insindacabile giudizio** la fondatezza delle motivazioni addotte dal locatore.

Delle suddette circostanze viene data contezza nelle Note dell'Attestazione.

Quando, in vigore di Contratto, le parti stabiliscano, per particolari esigenze (tra le quali il riequilibrio delle prestazioni sinallagmatiche per effetto di situazioni emergenziali) di rinegoziare il canone al ribasso per periodi predeterminati, il Contratto vigente rimane valido a prescindere dall'entità della riduzione del canone.

La suddetta riduzione deve essere concordata dalle parti, nell'entità e nei tempi, con apposito Accordo di Riduzione Canone il quale, a tutela della *compliance* fiscale del locatore, dovrà essere registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il Contratto di Locazione.

Qualora la suddetta riduzione del canone sia tale da far sì che il canone complessivo di almeno una annualità contrattuale sia inferiore a quello derivante dall'applicazione del minimo della fascia di oscillazione, l'Accordo di Riduzione Canone registrato dovrà essere trasmesso alla O.S. che ha rilasciato l'Attestazione di Rispondenza del Contratto o alle OO.SS. che hanno effettuato l'assistenza alla stipula.

**Art. 6** (*Termini di validità dell'Accordo locale – Art. 7 co. 4 D.M.*) – Il presente Accordo entra in vigore il giorno 4 settembre 2023 e si applica a tutti i Contratti di Locazione sottoscritti a partire da tale data, a prescindere dalla decorrenza della locazione ivi contemplata.

La durata è stabilita in anni tre, salvo rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo D.M., come stabilito all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Alla scadenza del 3 settembre 2026 e fino alla stipula, da parte delle medesime OO.SS., di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 3, della Legge, continuerà ad applicarsi il presente Accordo. L'eventuale rinnovo di altri Accordi Territoriali

vigenti nel medesimo territorio non ha effetti sulla vigenza del presente Accordo.

Superata la predetta scadenza del 3 settembre 2026 e fino al rinnovo, in applicazione del D.M. 14/07/2004, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo possono essere incrementati applicando le variazioni ISTAT FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) intervenute tra l'indice del mese di Settembre 2023 e quello che risulta pubblicato alla data di stipula di ciascun Contratto di locazione.

Per il rinnovo dell'Accordo si applicano le procedure previste all'articolo 2 della Legge.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M., ed in deroga a quanto sopra stabilito, le organizzazioni stabiliscono che:

- nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale nazionale e/o locale, rispetto a quella in atto al momento della firma del presente Accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno in via straordinaria per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge;
- le organizzazioni, inoltre, si convocheranno in via straordinaria, su impulso anche di una sola di esse, qualora intervengano variazioni nelle condizioni del mercato locale delle locazioni ovvero variazioni socioeconomiche che vengano considerate rilevanti ai fini della revisione dell'Accordo.

**Art. 7** (*Calcolo della Superficie Convenzionale*) - La superficie convenzionale in metri quadrati dell'Alloggio, ai fini del calcolo del canone pattuibile, è calcolata come segue:

- a) l'intera superficie calpestabile interna dell'immobile principale;
- b) fino al 50% della superficie calpestabile dei box e/o posti auto (coperti o scoperti) ad uso esclusivo del Conduttore;
- c) fino all'80% della superficie calpestabile dei box e/o posti auto (coperti o scoperti) ad uso esclusivo del Conduttore che siano pertinenze di alloggi siti nelle Zone di Pregio

in tessuto urbano prevalentemente storico<sup>4</sup>, in alternativa al punto precedente;

- d) fino al 20% della superficie calpestabile dei posti auto (coperti o scoperti) ad uso non esclusivo del Conduttore. La superficie calpestabile da prendere a base per il calcolo non può superare il limite di mq. 25, corrispondente a n. 2 stalli;
- e) fino al 50% della superficie calpestabile dei posti auto (coperti o scoperti) ad uso non esclusivo del Conduttore di alloggi siti nelle Zone di Pregio in tessuto urbano prevalentemente storico, in alternativa al punto precedente. La superficie calpestabile da prendere a base per il calcolo non può superare il limite di mq. 25, corrispondente a n. 2 stalli;
- f) fino al 25% della superficie calpestabile di balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici ed altri accessori simili;
- g) fino al 15% della superficie calpestabile scoperta di pertinenza dell'immobile [giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte non comprese nel punto f)], in godimento esclusivo del conduttore;
- h) fino al 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- i) la superficie calpestabile dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%;
- j) per gli alloggi con superficie calpestabile interna fino a 46 mq. la superficie può essere aumentata del 30%, fino al limite massimo di 52,90 mq.;
- k) per gli alloggi con superficie calpestabile interna superiore a 46 mq. e sino a 70 mq. la superficie può essere aumentata del 15%, fino al limite massimo di 70 mq.;
- l) per gli alloggi con superficie calpestabile interna pari o superiore a 120 mq. la superficie può essere ridotta fino ad un massimo del 15%.

La superficie convenzionale ha una tolleranza per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 5%.

<sup>4</sup> Tali Zone sono riportate all'inizio dell'[Allegato 1](#) e corrispondono alle **Aree Omogenee dalla n. 1 alla n. 24 del presente Accordo**. La logica della suddivisione delle Zone di Pregio tra quelle che ricadono in tessuto urbano prevalentemente storico e le altre, risiede nella particolare scarsità, tra le prime, di Box e posti auto.

**Art. 8 (Ripartizione degli Oneri Accessori – Art. 4 D.M.)** – Ai sensi dell'articolo 4 del D.M., le parti procedono a ripartire tra di loro gli oneri accessori gravanti sull'alloggio utilizzando la Tabella di cui all'Allegato D al D.M. ([Allegato 7](#)).

Per tipologie di oneri non contemplate dalla suddetta Tabella si rinvia alle Leggi vigenti ed agli Usi locali.

**Art. 9 (Locazioni di porzioni di alloggio e Locazioni con riserva di Deposito)** - Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, contratti di locazione aventi ad oggetto **singole porzioni di unità abitative**.

In tal caso, il canone dell'intero appartamento, determinato ai sensi del presente Accordo, viene frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata. I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi vengono, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata. Stessa sorte subiscono gli Oneri Accessori, salvo diversa indicazione espressa nel Contratto.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti è onere della parte richiedente:

- descrivere **in modo chiaro ed inequivocabile la porzione locata** nel Contratto;
- fornire alla O.S. i dati di superficie, oltre che dell'intero alloggio, una **planimetria dell'alloggio** riportante:
  - la **perimetrazione della porzione locata** rispetto all'intero (preferibilmente associando a ciascuna stanza locabile un numero o una lettera dell'alfabeto), specificando anche quali (se ricorre la circostanza) servizi igienici o altre porzioni vengano assegnati in uso esclusivo al conduttore, perdendo in tal modo la qualificazione di spazi comuni;
  - le **superfici di ciascun singolo ambiente dell'alloggio**.

In via residuale, ove non fosse disponibile la planimetria, la parte richiedente fornisce le precedenti informazioni in modo testuale ed allega una tabella con le superfici di ciascun ambiente dell'alloggio.

Nel caso, differente, in cui il locatore si riservi una porzione dell'immobile chiusa a chiave **ad uso deposito masserizie e senza alcun'altra**

**possibilità di utilizzo**, non si applica quanto disposto ai commi precedenti, bensì:

- per il canone di locazione, si determina la superficie convenzionale ai sensi dell'articolo 7 sottraendo dalla superficie calpestabile di cui alla lettera a) quella riservata ad uso deposito;
- per gli Oneri Accessori, ferma restando la ripartizione ai sensi del precedente articolo, salva diversa indicazione espressa nel Contratto si applica una proporzione secca tra la superficie convenzionale locata (dedotta quella ad uso deposito) e la superficie convenzionale totale (compresa anche quella ad uso deposito), senza dar luogo a ripartizioni proporzionali delle aree comuni.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione pattuiti per le singole porzioni potrà essere superiore al canone di locazione pattuibile per l'intero alloggio.

## PARTE PRIMA CONTRATTI AGEVOLATI PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE

*(art. 2 co. 3 L. 431/98 e art. 1 del D.M.  
16/01/2017)*

**Art. 10 (Clausole Contrattuali)** – Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, i contratti di cui alla presente Parta Prima sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato A al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione, tra cui la rinuncia all'aggiornamento del canone.

Quanto alla citata Cedolare, nel caso di mancato esercizio della relativa opzione ovvero di sua revoca successiva, l'aggiornamento annuale del canone non potrà superare **il 75%** della variazione dell'indice ISTAT FOI.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo,

tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato A al D.M. contenute nel suo art. 2 e nella Nota n. 11, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- 1) Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 4.1](#) al presente Accordo Territoriale;
- 2) Contratto in Cedolare Secca, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in [Allegato 4.2](#) al presente Accordo Territoriale;
- 3) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 4.3](#) al presente Accordo Territoriale;
- 4) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in [Allegato 4.4](#) al presente Accordo Territoriale.

I suddetti Contratti-Tipo comprendono numerose "note a piè di pagina", di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non devono essere riprodotte nel Contratto Individuale da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti-Tipo sopra indicati, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto **obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel Contratto-Tipo.**

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 15, denominato: **"Altre Clausole"** (tale denominazione, se compilato, va mantenuta).

Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati,

esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

**Art. 11** (*Definizione del Canone Concordato – Art. 1 co. 4 D.M.*) – Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all’articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all’[Allegato 1](#), si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all’[Allegato 2/A](#) (*Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile*) effettuando uno “scoring” dell’alloggio ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l’utilizzo dei parametri elencati nell’[Allegato 2/B](#) (*Parametri di scoring dell’Alloggio*).

**Art. 12** (*Aumenti e Riduzioni – Art. 1 co. 7 D.M.*) – Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del D.M., vengono previsti, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell’Allegato 1, i seguenti casi.

*Aumenti:*

- Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’[Allegato 1](#) possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata di quattro anni, del 8% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
- Per gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge, (ovvero quelli vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per tutti quelli tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le fasce di oscillazione di cui all’[Allegato 1](#) possono subire, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 15%, a valere per l’intera durata contrattuale.

*Riduzioni:*

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da

una Garanzia rilasciata **da terzi**, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una **riduzione del 4%**.

**Art. 13** (*Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 1 co. 8 D.M.*) - Per i contratti non assistiti, l’Attestazione prevista all’articolo 1, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all’articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest’ultima, giusta l’assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga **a proprio insindacabile giudizio** che il Contratto sia rispondente **nel contenuto economico ed in quello normativo** al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all’art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. ([Allegato 8](#)).

## PARTE SECONDA

### CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(*art. 5 co. 1 L. 431/98 e art. 2 del D.M.  
16/01/2017*)

**Art. 14** (*Clausole Contrattuali*) – I contratti di durata inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M., sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Tra di essi si annoverano i Contratti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

I contratti di locazione di natura transitoria contemplati dal presente Accordo, pertanto, hanno durata **superiore a trenta giorni e non superiore a diciotto mesi**.

Ai sensi dell’art. 4-bis L. 431/98, essi sono stipulati, rispettando la compressione dell’autonomia negoziale delle parti vigente nell’alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato B al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di consegna della documentazione energetica dell’immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11,



n. 23 (c.d. “Cedolare Secca”) – con i contenuti specifici dell’opzione.

Ai sensi del D.M., nei Contratti di cui alla presente Parte Seconda **non è prevista la possibilità di aggiornamenti ISTAT del canone**, a prescindere dall’esistenza o meno dell’opzione per la Cedolare.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato B al D.M. contenute nel suo art. 4 e nella Nota n. 10, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l’utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- 1) Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 5.1](#) al presente Accordo Territoriale;
- 2) Contratto in Cedolare Secca, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in [Allegato 5.2](#) al presente Accordo Territoriale;
- 3) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 5.3](#) al presente Accordo Territoriale;
- 4) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in [Allegato 5.4](#) al presente Accordo Territoriale.

I suddetti Contratti-Tipo comprendono numerose “note a piè di pagina”, di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non devono essere riprodotte nel Contratto Individuale da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti-Tipo sopra indicati, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto **obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l’assetto degli**

**interessi quale preconstituito nel Contratto-Tipo.**

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell’apposito spazio, successivamente all’articolo 17, denominato: **“Altre Clausole”** (tale denominazione, se compilato, va mantenuta).

Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

**Art. 15** (*Definizione del Canone Concordato – Art. 2 co. 2 D.M.*) - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all’articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all’Allegato 1, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all’[Allegato 2/A](#) (*Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile*) effettuando uno “scoring” dell’alloggio ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l’utilizzo dei parametri elencati nell’[Allegato 2/B](#) (*Parametri di scoring dell’Alloggio*).

**Art. 16** (*Aumenti e Riduzioni*) - Vengono previste, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell’[Allegato 1](#), i seguenti casi di aumento e riduzione.

Aumenti:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M., le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’[Allegato 1](#) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento **fino ad un massimo del 20%**.

Riduzioni:

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata **da terzi**, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità (o, nel caso di Contratto di durata inferiore ai 12 mesi, all’intero importo) del canone originariamente pattuito, il canone

massimo come fin qui calcolato subisce una **riduzione del 4%**.

**Art. 17** (*Fattispecie di esigenze di transitorietà – Art. 2 co. 4 D.M.*) – Le esigenze di transitorietà vanno **descritte nel Contratto** e **devono essere provate con apposita documentazione da allegare al Contratto** stesso.

Vengono individuate le seguenti **esigenze standard di transitorietà** a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori.

#### Esigenze del locatore

- A) Esigenza di adibire l'immobile, alla scadenza del Contratto, ad abitazione propria o dei figli (anche adottivi) o dei genitori, per i seguenti motivi:
- 1) lavoro (trasferimento temporaneo) con successivo rientro;
  - 2) matrimonio, unione civile o convivenza more uxorio del proprietario o dei figli;
  - 3) rientro dall'estero;
  - 4) ragioni di studio, apprendistato o formazione professionale;
  - 5) cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.
- B) Altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto. Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.

#### Esigenze del conduttore

- 1) se il conduttore è residente in altro Comune, contratto di **lavoro dipendente a tempo determinato**, con esclusione di qualunque altra casistica riferita a lavoro autonomo, libere professioni o lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 2) se il conduttore è residente a Roma, trasferimento certo in altro Comune, al termine del Contratto, per ragioni di lavoro;
- 3) se il conduttore è residente in altro Comune, necessità di cure o assistenza per sé o familiari;

- 4) acquisto già effettuato di un'abitazione, la quale si renda disponibile solo al termine del Contratto;
- 5) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- 6) campagna elettorale;
- 7) se il conduttore è residente in altro Comune, esigenza di ricerca di soluzioni occupazionali nel Comune di Roma ovvero, se il conduttore è residente a Roma, previsione di trasferimento in altro Comune al termine del Contratto per esigenza di ricerca di soluzioni occupazionali. Tali tipologie di esigenze sono da documentarsi a mezzo Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, salve specifiche ulteriori documentazioni quali dichiarazioni rilasciate da agenzie di *head-hunting* e simili;
- 8) conduttore studente Erasmus, borsista, "visiting student" ed in genere studente che partecipa ad un progetto di scambio temporaneo;
- 9) altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto. Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.

È sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Il termine finale del Contratto, se legato ad un'esigenza di transitorietà del conduttore, può essere determinato con una flessibilità di **sette giorni di calendario**, utili per il rilascio dell'alloggio, rispetto alla data dell'evento che comporta la cessazione dell'esigenza abitativa, purché entro il limite legale dei diciotto mesi.

Vengono inoltre individuate le seguenti **esigenze speciali di transitorietà** a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori, da considerarsi applicabili, in via eccezionale, esclusivamente quando la data di stipula del Contratto ricade in **periodi emergenziali ufficialmente accertati**.

Le esigenze **speciali** di transitorietà sono soddisfatte a prescindere dal luogo di residenza delle parti contrattuali e, da qualunque lato

provengano, possono essere documentate anche a mezzo di Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. È in ogni caso da utilizzare tale modalità di documentazione se la modalità tradizionale comporta l'esplicitazione di dettaglio di dati personali sanitari o comunque sensibili.

Rendendosi applicabili le esigenze speciali:

- il canone può essere stabilito non tenendo conto dei limiti minimi delle fasce, ma solo di quelli massimi. Di tale particolarità, ove applicata, viene data contezza nel campo "Note" dell'Attestazione;
- il termine finale del Contratto, purché nel limite legale dei diciotto mesi, è stabilito dalla contrattazione tra le parti contrattuali.

#### Esigenze speciali del locatore

1) nel caso di immobile abitativo nel quale insiste una struttura ricettiva extralberghiera, oppure normalmente locato per esigenze alloggiative turistiche (di medio termine oppure brevi): esigenza di riconversione temporanea in locazione abitativa transitoria a seguito, nel primo caso, dei provvedimenti governativi e/o prefettizi di sospensione dell'attività e, nel secondo caso, della cancellazione delle prenotazioni e della impossibilità di ottenerne ulteriori per effetto dell'interruzione dei flussi turistici.

2) altra esigenza specifica del locatore direttamente collegata all'emergenza ed espressamente indicata e documentata nel contratto.

#### Esigenze speciali del conduttore

1) nel caso in cui l'emergenza derivi da diffusione di malattie trasmissibili per via aerea, necessità di alloggio temporaneo a scopo di interruzione della prossimità con il nucleo familiare per limitare la possibilità di contagio. La presente fattispecie si intende non limitata al caso in cui il conduttore presti attività lavorativa in ambito medico o infermieristico.

2) altra esigenza specifica del conduttore direttamente collegata all'emergenza ed espressamente indicata e documentata nel contratto.

**Art. 18** (*Esigenze di transitorietà non previste nel presente Accordo o non documentabili – casi di supporto*

*bilaterale obbligatorio - Art. 2 co. 5 D.M.*) – Per i Contratti di natura Transitoria motivati sulla base di fattispecie non previste dall'articolo precedente, oppure difficilmente documentabili, nel caso dei Contratti Non Assistiti l'Attestazione di Rispondenza è **obbligatoriamente da rilasciarsi in forma bilaterale**, utilizzando il modulo di cui all'[Allegato 3/B](#) del presente Accordo, previa consegna, da parte di chi invoca l'esigenza di transitorietà, di una Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

**Art. 19** (*Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 2 co. 8 D.M.*) - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 2, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga **a proprio insindacabile giudizio** che il Contratto sia rispondente **nel contenuto economico ed in quello normativo** al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. ([Allegato 8](#)).

## PARTE TERZA CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(*art. 5 co. 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 del D.M.  
16/01/2017*)

**Art. 20** (*Ambito di Applicazione – Art. 3 co. 1 D.M.*) – Il territorio oggetto del presente Accordo, come definito dall'articolo 2, è sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, disciplinati dal R.D. 31/08/1933, n. 1592<sup>5</sup>, nonché di Istituti del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) disciplinati dalla L. 21/12/1999, n. 508<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Come modificato dalla L. 12 aprile 2022, n. 33.

<sup>6</sup> Tra cui **Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Teatro**, Istituti

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M., possono essere stipulati Contratti a Canone Concordato del tipo regolamentato dalla presente Parte Terza per esigenze di studenti **iscritti** a:

- Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di formazione post-Laurea (quali Master universitari, Dottorati di ricerca, Corsi di Specializzazione) presso gli Istituti disciplinati dal R.D. 31/08/1933, n. 1592;
- Corsi abilitati al rilascio di Diplomi accademici di I livello e II livello presso gli istituti del comparto AFAM di cui alla L. 21/12/1999, n. 508;

aventi sede nel territorio di cui all'articolo 2.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte Terza gli studenti iscritti a corsi e stage privati privi dei requisiti sopra indicati.

I riferimenti dello specifico Corso di studi frequentato e dell'Ateneo o Istituzione, giustificanti la transitorietà insita nella locazione, devono essere chiaramente indicati nel Contratto.

**Art. 21** (*Tipologie di Conduttori – Art. 3 co. 1 D.M.*)  
Possono assumere la qualifica di conduttori, nei Contratti regolati dalla presente Parte Terza:

- il singolo Studente residente fuori dal territorio di cui all'articolo 2;
- gruppi di Studenti, residenti fuori dal territorio di cui all'articolo 2;
- DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA.

Non possono assumere la qualifica di conduttori nei Contratti regolati dalla presente Parte Terza gli studenti Erasmus, i borsisti, i "visiting students" ed in genere gli studenti che partecipano a progetti di scambio temporaneo, i quali devono stipulare un Contratto Transitorio ordinario di cui alla parte Seconda.

**Art. 22** (*Durata – Art. 3 co. 1 D.M.*) – I Contratti disciplinati dalla presente Parte Terza hanno durata minima compresa tra **sei mesi e tre anni**, rinnovabili di **ugual periodo** alla prima scadenza e **per una sola volta**, salvo disdetta da parte del conduttore da comunicarsi almeno

un mese e non oltre tre mesi prima della scadenza stessa.

**Art. 23** (*Clausole Contrattuali – Art. 3 co. 4 D.M.*)  
– Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, i contratti di cui alla presente Parte Terza sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato C al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione.

Ai sensi del D.M., nei Contratti di cui alla presente Parte Terza **non è prevista la possibilità di aggiornamenti ISTAT del canone**, a prescindere dall'esistenza o meno dell'opzione per la Cedolare.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato C al D.M. contenute nel suo art. 3 e nella Nota n. 12, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- 1) Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 6.1](#) al presente Accordo Territoriale;
- 2) Contratto in Cedolare Secca, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in [Allegato 6.2](#) al presente Accordo Territoriale;
- 3) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in [Allegato 6.3](#) al presente Accordo Territoriale;
- 4) Contratto a tassazione ordinaria, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.):

---

superiori per le industrie artistiche, Conservatori musicali ed Istituti musicali parificati, altre istituzioni non statali autorizzate ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 8/7/2005, n. 212 a rilasciare titoli AFAM.

testo di cui in [Allegato 6.4](#) al presente Accordo Territoriale.

I suddetti Contratti-Tipo comprendono numerose “note a piè di pagina”, di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non devono essere riprodotte nel Contratto Individuale da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti individuati ai punti precedenti, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto **obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l’assetto degli interessi quale preconstituito nel Contratto-Tipo.**

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell’apposito spazio, successivamente all’articolo 16, denominato: **“Altre Clausole”** (tale denominazione, se compilato, va mantenuta).

Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

**Art. 24** (*Calcolo degli Oneri Accessori*) – Quando i contratti delle utenze dell’alloggio rimangono intestati al locatore, a causa della facilità di frequenti avvicendamenti tra gli studenti, è possibile inserire all’articolo 5 dei Contratti Individuali la previsione di un pagamento forfettizzato delle spese condominiali e dei servizi con una quota mensile pari ad 1/12 delle spese annuali sostenute nell’anno precedente per tali oneri accessori, salvo conguaglio a fine esercizio.

**Art. 25** (*Recesso del conduttore – Avvicendamenti tra Studenti*) – Fra le cause di recesso del conduttore per gravi motivi, come disciplinate all’articolo 9 dei Contratti-Tipo, rientrano:

- interruzioni degli studi universitari;
- trasferimento ad altro Ateneo;
- matrimonio.

Finché almeno uno dei primi studenti che hanno stipulato il Contratto (studenti firmatari) mantiene la qualifica di conduttore, nel caso in

cui ad uno studente recedente si possa sostituire un nuovo studente, mantenendo inalterate le altre pattuizioni contrattuali, lo/gli studente/i firmatario/i inoltra/no al locatore una Comunicazione contenente i dati anagrafici completi ed i dati del corso di studi e dell’Ateneo / Istituto del nuovo studente (studente cessionario), il quale nella medesima Comunicazione si obbliga, sottoscrivendola, a rispettare le clausole contrattuali, ad accettare la residua durata contrattuale ed a rifondere allo studente recedente la propria quota di Deposito Cauzionale, salva la verifica dello stato dell’immobile da parte del locatore.

A seguito dell’apposizione della firma per accettazione del locatore sulla medesima Comunicazione, l’avvicendamento si perfeziona mediante Cessione (parziale) di Contratto dallo studente cedente allo studente cessionario, da comunicare entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate, con suddivisione della relativa Imposta di Registro secondo liberi accordi tra le parti.

Nel caso, al contrario, di recesso dell’ultimo tra gli originari studenti firmatari, a prescindere dalla conduzione in corso da parte di (successivi) studenti cessionari, il Contratto in essere è risolto anticipatamente e dovrà essere sostituito contestualmente dalla stipula di un nuovo Contratto.

Qualora ciò non avvenga, il Contratto si intende comunque risolto e le somme versate dagli studenti cessionari residui assumono la natura di indennità di occupazione.

**Art. 26** (*Definizione del Canone Concordato – Art. 3 co. 2 D.M.*) - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. con le modalità meglio specificate all’articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all’[Allegato 1](#), si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all’[Allegato 2/A](#) (*Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile*) effettuando uno “scoring” dell’alloggio ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l’utilizzo dei parametri elencati nell’[Allegato 2/B](#) (*Parametri di scoring dell’Alloggio*).

**Art. 27** (*Aumenti e Riduzioni dei valori delle fasce*) – Vengono previste, in deroga ai valori estremi

delle fasce riportati nell'[Allegato 1](#), i seguenti casi di aumento e riduzione.

Aumenti:

Le Organizzazioni, al fine di favorire la stabilità alloggiativa degli studenti nonché incentivare i proprietari a locare gli alloggi a studenti con regolari Contratti di cui alla presente Parte Terza, anziché destinarli ad usi turistici brevi o di medio termine, stabiliscono, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M., la seguente premialità per il locatore:

- ove il Contratto sia stipulato con durata contrattuale minima di **24 mesi**, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'[Allegato 1](#) possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento fino al **4%**;
- ove il Contratto sia stipulato con durata contrattuale minima di **36 mesi**, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'[Allegato 1](#) possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento fino al **6%**.

Riduzioni:

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata **da terzi**, di natura fideiussoria o non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una **riduzione del 4%**.

La verifica della spettanza di tale premialità nel calcolo del canone pattuibile si effettua con riferimento agli studenti (primi) firmatari del Contratto, a nulla rilevando le eventuali future cessioni parziali effettuate ai sensi del precedente articolo 25.

**Art. 28** (*Locazione parziale – casi di supporto bilaterale obbligatorio*) – La locazione dell'Alloggio per porzioni o per stanze, oltre a rispettare i criteri di cui all'articolo 9, dovrà rispettare i seguenti requisiti dimensionali minimi di superficie netta mutuati dal punto 8.1 dell'Allegato A al D.M. M.I.U.R. 7 febbraio 2011, n. 27, ovvero:

- camera singola (posto letto, posto studio)  $\geq$  11,0 mq.;

- camera doppia (due posti letto, posto studio)  $\geq$  16,0 mq. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio;
- servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio,  $\geq$  3,0 mq.

Nel caso di difformità dai suddetti parametri, permanendo l'intenzione dello studente o del gruppo di studenti di procedere comunque alla locazione parziale, nel caso dei Contratti Non Assistiti l'Attestazione di Rispondenza è **obbligatoriamente da rilasciarsi in forma bilaterale**, utilizzando il modulo di cui all'[Allegato 3/B](#) del presente Accordo, previo accertamento, da parte della O.S. dell'inquilinato, dell'effettiva volontà dello studente o del gruppo di studenti.

**Art. 29** (*Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 3 co. 5 D.M.*) – Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 3, comma 5, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga **a proprio insindacabile giudizio** che il Contratto sia rispondente **nel contenuto economico ed in quello normativo** al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. ([Allegato 8](#)).

**Art. 30** (*Adesione e Monitoraggio di DiSCo*) – L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA aderisce alla regolamentazione prevista dalla presente Parte Terza, ritenendola equilibrata ed a tutela degli Studenti. Le Organizzazioni si impegnano a fornire a DiSCo, su sua richiesta, qualunque dato, in forma anonimizzata ed eventualmente aggregata, relativo ai Contratti per Studenti, in tal modo consentendo a DiSCo un monitoraggio dell'applicazione della presente Parte Terza, anche al fine di aggiornare la base informativa utile per i futuri Bandi Contributo Alloggio.

In nessun modo DiSCo è da considerarsi O.S. stipulante, né emittente Attestazioni di

Rispondenza o avente ruoli di assistenza alla stipula.

#### PARTE QUARTA ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

**Art. 31** (*Grande Proprietà Immobiliare – Art. 1 co. 5 D.M.*) - Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio di cui all'articolo 2, di proprietà di compagnie assicurative, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici e soggetti giuridici (tra cui Congregazioni, Arciconfraternite e altre Associazioni religiose, Istituti di Vita Consacrata, Enti del Terzo Settore, Enti Religiosi in genere, di qualsiasi confessione) o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni sono definiti in base ad appositi “Accordi Integrativi” o “Accordi di Comparto” fra la/le proprietà interessata/e e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo locale.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, per “soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari” sono da intendersi quelli aventi in capo più di cinquanta unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale di Roma Capitale, o più di cento se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale.

Gli Accordi Integrativi e di Comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti delle fasce previste dall'[Allegato 1](#) del presente Accordo, senza tuttavia l'applicazione del sistema di scoring degli Allegati 2/A e 2/B, che rimane applicabile al bacino della Piccola Proprietà Immobiliare.

Tali Accordi Integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, del D.M., con le finalità ivi precisate.

#### PARTE QUINTA NORME FINALI

**Art. 32** (*Calcolo del canone massimo per il Social Housing - Art. 2 co. 3 D.M. Infrastrutture 22/04/2008*) - Le modalità di calcolo del canone di cui al presente Accordo costituiscono anche la base per il calcolo del livello massimo del canone dell'alloggio sociale (come definito dall'articolo 1, comma 2, del D.M. Infrastrutture 22/04/2008).

**Art. 33** (*Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale – Art. 6 D.M.*) - Per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 6 del D.M., dall'articolo 14 del tipo di Contratto Allegato A al D.M., dall'articolo 16 del tipo di Contratto Allegato B al D.M., e dall'articolo 15 del tipo di Contratto Allegato C al D.M., si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E al D.M. ([Allegato 8](#)).

**Art. 34** (*Autenticità e univoca riferibilità delle Attestazioni e delle Schede Calcolo al loro Contratto di Locazione*) - In considerazione della valenza delle Attestazioni di Rispondenza e delle Schede Calcolo per quanto attiene al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 del D.M., le organizzazioni firmatarie del presente Accordo possono adottare, a propria tutela ed a tutela della fede pubblica e degli interessi erariali, accorgimenti tecnici volti a salvaguardare la verificabilità dell'autenticità delle Attestazioni (o delle Schede Calcolo) e la loro univoca riferibilità ad uno specifico Contratto.

Ciascuna Organizzazione potrà pertanto adottare una o più misure giudicate adatte al raggiungimento di quanto al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'emissione dell'Attestazione (o della Scheda Calcolo) in forma di “documento informatico” ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D. Lgs. 82/2005), in PFD/A nativo, firmato digitalmente dall'Organizzazione emittente, e munito di un ID univoco e di un QR-Code che consenta di verificare la sua autenticità e di risalire al Contratto per il quale è stata emessa.

L'adozione di una misura come quella sopra indicata o altra equipollente, volta agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, attribuisce

alle Attestazioni (o alle Schede Calcolo), con piena prova nei confronti dei terzi, i requisiti di:

1. esistenza;
2. veridicità;
3. univoca riconducibilità ad un preciso Contratto di Locazione.

**Art. 35** (*Monitoraggio – Art. 7, co. 4, D.M.*) – Le OO.SS. stipulanti il presente Accordo si interfaceranno, anche ai fini del monitoraggio, con il costituendo OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA A ROMA (OS.C.A.R.) o analoghi Enti pro-tempore vigenti, nonché, limitatamente al contenuto della Parte Terza, con DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA.

**Art. 36** (*Forma dell'Accordo e suo Deposito – art. 7 co. 2 D.M.*) – Il presente Accordo, al fine di garantirne la perfetta leggibilità e di facilitarne la consultazione e l'uso, viene redatto in unico file PDF contenente collegamenti ipertestuali agli Allegati riepilogati nella pagina successiva, firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle OO.SS. stipulanti - nonché da DISCO per quanto indicato all'articolo 30 - e munito di Marca Temporale.

Esso, dopo la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D.M. viene depositato a mezzo PEC da parte di una delle O.S. sottoscrittrici presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

di **Roma Capitale**, il quale, sempre ai sensi del suddetto art. 7 co. 2, è **tenuto a darne la massima pubblicità**. Successivamente all'attribuzione del Protocollo da parte di Roma Capitale (che va riportato nei Contratti di Locazione e che ciascuna parte può richiedere alla sua O.S.), il presente Accordo viene depositato presso la Regione Lazio.

**Art. 37** (*Adesioni al presente Accordo*) – Al presente Accordo, successivamente al suo deposito, potranno aderire esclusivamente altre Sedi territoriali (che per loro Statuto abbiano competenza territoriale sull'area di cui all'articolo 2 del presente Accordo) di OO.SS. della proprietà edilizia e dell'Inquilinato **firmatarie della Convenzione Nazionale** o che, durante la vigenza del presente Accordo, abbiano acquisito **il riconoscimento di "maggiormente rappresentativa"** da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'Adesione si effettua mediante apposita Richiesta indirizzata alle tre OO.SS. sottoscrittrici del presente Accordo, le quali, nel caso in cui il richiedente sia in possesso dei requisiti sopra precisati, trasmettono l'adesione al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ed alla Regione Lazio.

\* \* \*

*Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti*

**CONFABITARE – SEDE PROVINCIALE DI ROMA**

\_\_\_\_\_

**UNIONCASA – SEDE REGIONALE LAZIO**

\_\_\_\_\_

**ASSOCASA ROMA E LAZIO**

\_\_\_\_\_

*Letto e sottoscritto per adesione ai contenuti della Parte Terza*

**DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA**

\_\_\_\_\_



Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. [Allegato 1](#): Aree Omogenee e relative fasce di oscillazione del canone.
2. [Allegato 1/A](#): Dettaglio delle Aree Omogenee di Ostia Antica e Ostia Lido.
3. [Allegato 2/A](#): Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile.
4. [Allegato 2/B](#): Parametri di scoring dell’Alloggio.
5. [Allegato 3/A](#): Attestazione di Rispondenza Unilaterale *(da emettersi esclusivamente per i Contratti Non Assistiti)*.
6. [Allegato 3/B](#): Attestazione di Rispondenza Bilaterale *(da emettersi esclusivamente per i Contratti Non Assistiti, generalmente in via facoltativa ma obbligatoriamente nei casi di cui agli artt. 18 e 28)*.
7. [Allegato 3/C](#): Scheda di Calcolo del Canone *(da emettersi esclusivamente per i Contratti Assistiti, dei quali costituisce parte integrante)*.
8. [Allegato 4.1](#): Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
9. [Allegato 4.2](#): Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
10. [Allegato 4.3](#): Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
11. [Allegato 4.4](#): Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
12. [Allegato 5.1](#): Contratto Transitorio in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
13. [Allegato 5.2](#): Contratto Transitorio in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
14. [Allegato 5.3](#): Contratto Transitorio a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
15. [Allegato 5.4](#): Contratto Transitorio a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
16. [Allegato 6.1](#): Contratto per Studenti in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
17. [Allegato 6.2](#): Contratto per Studenti in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
18. [Allegato 6.3](#): Contratto per Studenti a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
19. [Allegato 6.4](#): Contratto per Studenti a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
20. [Allegato 7](#): Tabella Oneri Accessori Allegato D al D.M. 16/01/2017.
21. [Allegato 8](#): Regolamento Allegato E al D.M. 16/01/2017.

## Allegato 1

### Aree Omogenee e Fasce di Oscillazione del Canone

N.	Fascia	ZONE DI PREGIO IN TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE STORICO	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	B	TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE)	B1	10,45	17,70	10,45	13,35	13,36	15,50	15,51	17,70
2	B	SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI)	B2	10,45	22,70	10,45	13,35	13,36	19,10	19,11	22,70
3	B	CELIO (VIA CLAUDIA)	B3	10,45	22,70	10,45	13,35	13,36	19,10	19,11	22,70
4	B	MONTI (VIA DEI SERPENTI)	B4	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
5	B	AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA)	B12	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
6	B	SANT'ANGELO - CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D'OTTAVIA)	B13	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
7	B	TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA)	B14	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
8	B	BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE)	B15	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
9	B	SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA)	B17	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
10	B	ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO)	B18	6,95	15,80	6,95	9,35	9,36	13,30	13,31	15,80
11	B	LUDOVISI (VIA VENETO)	B25	12,55	26,50	12,55	15,55	15,56	22,20	22,21	26,50
12	B	VIMINALE (VIA TORINO)	B29	10,45	22,70	10,45	13,35	13,36	19,10	19,11	22,70
13	B	CENTRO STORICO: TRIDENTE (CAMPO MARZIO, COLONNA, PIGNA, TREVÌ)	B31	12,55	31,60	12,55	18,45	18,46	26,40	26,41	31,60
14	B	CENTRO STORICO: CORSO VITTORIO (PONTE, PARIONE, REGOLA, S.EUSTACHIO)	B32	12,55	29,00	12,55	17,05	17,06	24,30	24,31	29,00
15	C	PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE)	C1	10,45	23,90	10,45	13,95	13,96	19,10	19,11	23,90
16	C	SALARIO (VIA NIZZA)	C2	10,45	23,90	10,45	13,90	13,91	19,00	19,01	23,90
17	C	PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO)	C3	10,45	23,90	10,45	13,90	13,91	19,00	19,01	23,90
18	C	NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO)	C4	10,45	23,90	10,45	13,95	13,96	19,10	19,11	23,90
19	C	CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI)	C16	6,05	14,60	6,05	8,55	8,56	12,20	12,21	14,60
20	C	PRATI (VIA COLA DI RIENZO)	C40	10,45	22,10	10,45	12,95	12,96	18,60	18,61	22,10
21	C	DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI)	C41	10,45	22,10	10,45	12,95	12,96	18,60	18,61	22,10
22	C	SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE)	C46	10,45	24,00	10,45	14,05	14,06	20,10	20,11	24,00
23	C	FLAMINIO (VIA G. RENI)	C49	10,45	22,10	10,45	12,95	12,96	18,60	18,61	22,10
24	C	FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA)	C50	10,45	23,90	10,45	13,90	13,91	19,00	19,01	23,90

N.	Fascia	ZONE DI PREGIO IN TESSUTO URBANO MODERNO O NON PREVALENTEMENTE STORICO	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
25	C	MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO)	C12	6,05	16,10	6,05	9,90	9,91	14,15	14,16	16,10
26	C	BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO)	C17	6,05	12,90	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	12,90
27	C	PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA)	C19	8,75	18,00	8,75	11,50	11,51	16,45	16,46	18,00
28	C	VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI)	C42	8,75	15,60	8,75	9,90	9,91	14,15	14,16	15,60
29	C	CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA)	C44	8,75	18,20	8,75	11,20	11,21	15,95	15,96	18,20
30	C	BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO)	C47	6,25	14,40	6,25	8,40	8,41	12,05	12,06	14,40
31	C	COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA)	C52	8,75	15,60	8,75	9,90	9,91	14,10	14,11	15,60

32	D	EUR (VIALE EUROPA)	D29	6,95	16,30	6,95	10,60	10,61	15,25	15,26	16,30
33	E	CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI)	E30	6,05	12,40	6,05	8,00	8,01	11,45	11,46	12,40
34	E	AXA (VIA ARISTOFANE)	E84	7,15	11,30	7,15	8,10	8,11	10,15	10,16	11,30
35	E	OLGIATA (LARGO DELL'OLGIATA)	E97	7,05	13,60	7,05	9,00	9,01	12,65	12,66	13,60

N.	Fascia	ZONE SEMICENTRALI	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
36	C	SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI)	C5	4,35	13,70	4,35	8,20	8,21	11,75	11,76	13,70
37	C	APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO)	C7	6,05	14,20	6,05	8,00	8,01	11,45	11,46	14,20
38	C	APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE)	C8	6,05	14,20	6,05	8,00	8,01	11,40	11,41	14,20
39	C	APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO)	C9	6,05	15,60	6,05	8,70	8,71	12,45	12,46	15,60
40	C	GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE)	C10	6,05	13,60	6,05	8,30	8,31	11,90	11,91	13,60
41	C	MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI)	C11	6,05	13,40	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	13,40
42	C	MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA)	C13	6,05	12,90	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	12,90
43	C	AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO)	C14	4,65	12,90	4,65	8,20	8,21	11,70	11,71	12,90
44	C	AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII)	C15	6,05	15,60	6,05	8,50	8,51	12,15	12,16	15,60
45	C	CIPRO (VIA ANGELO EMO)	C18	6,25	13,60	6,25	8,50	8,51	12,15	12,16	13,60
46	C	SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA)	C21	6,05	15,60	6,05	9,90	9,91	14,15	14,16	15,60
47	C	BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES)	C22	6,05	14,60	6,05	9,60	9,61	13,75	13,76	14,60
48	C	BOLOGNA (VIA LIVORNO)	C24	6,45	15,10	6,45	9,80	9,81	13,95	13,96	15,10
49	C	VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN)	C26	6,05	14,10	6,05	9,10	9,11	13,00	13,01	14,10
50	C	PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI)	C27	8,75	16,10	8,75	10,20	10,21	14,60	14,61	16,10
51	C	CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE)	C29	4,15	12,50	4,15	6,40	6,41	9,10	9,11	12,50
52	C	PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO)	C30	4,35	13,20	4,35	7,40	7,41	10,65	10,66	13,20
53	C	MARCO POLO (VIALE MARCO POLO)	C31	6,05	15,10	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	15,10
54	C	OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE)	C32	6,05	12,60	6,05	7,80	7,81	11,10	11,11	12,60
55	C	AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO)	C35	6,05	12,90	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	12,90
56	C	CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO)	C38	4,05	12,00	4,05	6,50	6,51	9,25	9,26	12,00
57	C	TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI)	C43	8,75	16,60	8,75	10,50	10,51	15,00	15,01	16,60
58	C	NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA)	C45	4,35	12,70	4,35	6,60	6,61	9,45	9,46	12,70
59	C	TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T.ODESCALCHI)	C48	6,05	13,60	6,05	8,20	8,21	11,80	11,81	13,60
60	C	APPIO LATINO (VIA LATINA)	C51	6,05	13,40	6,05	8,30	8,31	11,95	11,96	13,40

N.	Fascia	ZONE DELLA CINTURA SEMICENTRO-PERIFERIA	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
61	D	PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE, VIA TEANO)	D1	4,05	11,00	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,00
62	D	TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA)	D2	4,35	12,00	4,35	5,80	5,81	8,30	8,31	12,00
63	D	SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA)	D5	5,25	13,00	5,25	7,60	7,61	10,80	10,81	13,00
64	D	PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA)	D7	6,05	12,90	6,05	8,40	8,41	11,10	11,11	12,90
65	D	MAGLIANA (VIA DELL'IMPRUNETA)	D8	5,25	11,80	5,25	6,50	6,51	9,20	9,21	11,80
66	D	COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI)	D9	6,05	12,70	6,05	8,40	8,41	12,10	12,11	12,70
67	D	MONTESACRO (VIALE ADRIATICO)	D11	5,25	13,10	5,25	8,00	8,01	11,60	11,61	13,10

68	D	VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE)	D12	4,65	12,90	4,65	7,40	7,41	10,60	10,61	12,90
69	D	CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI)	D14	4,05	11,50	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,50
70	D	ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO)	D15	6,95	16,00	6,95	9,80	9,81	13,90	13,91	16,00
71	D	PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA)	D16	4,05	12,50	4,05	6,40	6,41	9,20	9,21	12,50
72	D	COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA)	D17	4,05	11,30	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,30
73	D	ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO)	D18	4,05	11,00	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,00
74	D	CINECITTA' DON BOSCO (PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO)	D19	4,05	11,80	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,80
75	D	CINECITTA' LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU)	D20	4,05	10,60	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,60
76	D	APPIO CLAUDIO (VIALE GIULIO AGRICOLA)	D21	4,05	12,30	4,05	6,70	6,71	9,50	9,51	12,30
77	D	STATUARIO-CAPANNELLE (VIA DEL CALICE)	D22	3,75	12,30	3,75	6,50	6,51	9,20	9,21	12,30
78	D	QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI)	D23	6,95	16,00	6,95	9,30	9,31	13,90	13,91	16,00
79	D	PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA)	D24	3,45	12,00	3,45	6,60	6,61	9,80	9,81	12,00
80	D	SAN BASILIO (VIA POLLENZA)	D26	4,05	10,60	4,05	6,40	6,41	9,10	9,11	10,60
81	D	TALENTI (VIA UGO OJETTI)	D27	5,85	13,80	5,85	8,30	8,31	11,90	11,91	13,80
82	D	GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI)	D28	6,05	13,80	6,05	8,30	8,31	11,90	11,91	13,80
83	D	TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA)	D30	5,25	12,90	5,25	8,00	8,01	11,40	11,41	12,90
84	D	CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO)	D31	8,75	14,60	8,75	9,20	9,21	13,10	13,11	14,60
85	D	FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI (VIA STEFANO GRADI)	D32	6,05	16,60	6,05	9,80	9,81	14,00	14,01	16,60
86	D	MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA)	D34	6,35	15,10	6,35	9,20	9,21	13,20	13,21	15,10
87	D	GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA)	D36	6,95	16,10	6,95	9,70	9,71	13,80	13,81	16,10
88	D	APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE)	D37	6,65	15,60	6,65	9,80	9,81	14,10	14,11	15,60
89	D	TINTORETTO (VIA BALLARIN)	D38	6,95	16,10	6,95	9,80	9,81	13,90	13,91	16,10
90	D	PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI)	D45	3,45	12,30	3,45	6,80	6,81	10,20	10,21	12,30
91	D	CONCA D'ORO (VIA VAL DI LANZO)	D46	5,25	13,10	5,25	8,00	8,01	11,40	11,41	13,10
92	D	SACCO PASTORE (VIA VAL TROMPIA)	D47	5,25	13,10	5,25	8,00	8,01	11,40	11,41	13,10
93	D	PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA)	D48	4,05	12,00	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	12,00
94	D	CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI)	D49	4,05	11,50	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	11,50
95	D	CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI)	D52	4,05	10,60	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,60
96	D	QUADRARO (VIA DEI QUINTILI)	D53	4,35	11,80	4,35	6,20	6,21	8,90	8,91	11,80
97	D	ARCO DI TRAVERTINO - TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE)	D54	6,05	13,20	6,05	8,20	8,21	11,70	11,71	13,20
98	D	NOMENTANO KANT (VIALE KANT)	D57	4,05	11,10	4,05	6,70	6,71	9,60	9,61	11,10
99	D	PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI)	D58	4,05	10,10	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,10
100	D	CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI)	D59	4,05	11,80	4,05	6,70	6,71	9,60	9,61	11,80
101	D	COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA)	D61	4,05	10,10	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,10
102	D	TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI)	D63	4,05	10,10	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,10
103	D	TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI)	D64	4,05	10,60	4,05	6,50	6,51	9,20	9,21	10,60
104	D	TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA)	D66	4,25	11,10	4,25	6,50	6,51	9,20	9,21	11,10
105	D	CORTINA D'AMPEZZO (VIA CORTINA D'AMPEZZO)	D68	8,75	16,80	8,75	11,10	11,11	15,50	15,51	16,80
106	D	MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI)	D69	8,75	16,50	8,75	11,10	11,11	15,10	15,11	16,50
107	D	PORTUENSE AFFOGALASINO (VIA AFFOGALASINO)	D70	4,35	13,80	4,35	7,10	7,11	10,10	10,11	13,80
108	D	NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO)	D71	4,95	13,50	4,95	8,30	8,31	11,80	11,81	13,50
109	D	CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI)	D72	4,35	9,20	4,35	6,40	6,41	8,10	8,11	9,20
110	D	CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI)	D73	4,35	10,60	4,35	6,40	6,41	9,10	9,11	10,60
111	D	TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE)	D74	4,05	10,80	4,05	6,20	6,21	8,90	8,91	10,80
112	D	BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA)	D75	4,05	9,40	4,05	6,20	6,21	8,90	8,91	9,40
113	D	PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA)	D76	4,05	10,80	4,05	6,20	6,21	8,90	8,91	10,80
114	D	AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA)	D77	6,05	13,20	6,05	8,30	8,31	11,90	11,91	13,20

115	D	FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE)	D78	6,95	15,10	6,95	9,50	9,51	13,60	13,61	15,10
116	D	TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLIO)	D79	6,05	11,80	6,05	8,00	8,01	11,40	11,41	11,80
117	D	TORRINO NORD-CITTA' D'EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI)	D80	6,05	15,30	6,05	8,00	8,01	11,40	11,41	15,30
118	D	DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI)	D81	6,05	11,40	6,05	8,00	8,01	10,10	10,11	11,40
119	D	MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO)	D82	4,35	11,50	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,50

N.	Fascia	ZONE PERIFERICHE E SUBURBANE	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A	A	B	B	C	C
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
120	E	TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI)	E3	3,45	10,40	3,45	6,50	6,51	9,20	9,21	10,40
121	E	TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO)	E7	3,45	11,00	3,45	5,80	5,81	8,30	8,31	11,00
122	E	MONTESPACCATO (VIA CORNELIA)	E8	6,05	12,10	6,05	7,70	7,71	10,80	10,81	12,10
123	E	TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (VIA VANNINA)	E9	4,35	10,80	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,80
124	E	MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA)	E10	3,45	9,60	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	9,60
125	E	GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI)	E11	3,45	9,90	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	9,90
126	E	CASALOTTI (PIAZZA ORMEA)	E12	3,45	12,30	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	12,30
127	E	FONTE OSTIENSE (VIALE IGNAZIO SILONE)	E13	3,45	11,50	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	11,50
128	E	TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL'OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO)	E14	4,35	11,00	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,00
129	E	TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA)	E15	3,45	9,60	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,60
130	E	CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (VIA CASTORANO)	E16	4,35	10,80	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,80
131	E	OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA)	E17	3,45	10,80	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	10,80
132	E	GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY)	E18	4,35	13,90	4,35	7,30	7,31	11,05	11,06	13,90
133	E	BORGHESIANA-FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA)	E19	3,45	8,90	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	8,90
134	E	SPINACETO-TOR DE' CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA)	E21	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,10
135	E	ACQUA VERGINE(PRATO FIORITO-COLLE PRENESTINO,MONFORTANI)	E22	3,45	9,60	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,60
136	E	SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE)	E23	3,45	9,10	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	9,10
137	E	LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI)	E24	4,35	11,00	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,00
138	E	PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA)	E25	4,35	9,60	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	9,60
139	E	LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI SPIZZICHINO)'	E26	4,35	10,40	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,40
140	E	LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI)	E27	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,10
141	E	TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTA CELONI)	E28	3,75	9,10	3,75	5,60	5,61	8,00	8,01	9,10
142	E	ACILIA NORD (VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO)	E31	4,05	10,10	4,05	6,40	6,41	9,20	9,21	10,10
143	E	ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO)	E33	4,05	11,00	4,05	6,40	6,41	9,20	9,21	11,00
144	E	ARDEATINA SELVOTTA-SPREGAMORE (VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA)	E38	4,35	10,10	4,35	6,30	6,31	8,90	8,91	10,10
145	E	CASTEL DI DECIMA-CASTEL ROMANO (VIA NAZZARENO STRAMPELLI)	E39	4,35	10,10	4,35	6,30	6,31	8,90	8,91	10,10
146	E	COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO)	E40	4,35	12,90	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	12,90
147	E	FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI)	E41	4,35	10,80	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,80
148	E	SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI)	E42	4,95	10,60	4,95	8,00	8,01	9,60	9,61	10,60
149	E	VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE)	E47	4,65	13,20	4,65	6,70	6,71	9,50	9,51	13,20
150	E	OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE)	E49	3,45	12,30	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	12,30
151	E	SETTEBAGNI (VIA S. ANTONIO DA PADOVA)	E50	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,10
152	E	CASAL BOCCONE - BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI)	E51	4,35	13,20	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	13,20
153	E	PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI)	E53	3,45	9,90	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,90
154	E	TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA)	E61	3,45	15,60	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	15,60
155	E	TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA)	E62	4,35	11,00	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,00
156	E	SANTA PALOMBA-PIAN SAVELLI (VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA)	E64	3,45	8,10	3,45	5,30	5,31	7,60	7,61	8,10

157	E	FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO)	E65	4,35	11,00	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,00
158	E	VALLERANO (VIA DI VALLERANELLO)	E66	4,35	12,70	4,35	6,60	6,61	9,40	9,41	12,70
159	E	PIANA DEL SOLE - FIERA DI ROMA (VIA CRISTOFORO SABBADINO)	E71	3,45	10,10	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	10,10
160	E	CASTEL DI GUIDO-MALAGROTTA (VIA DI CASTEL DI GUIDO)	E72	5,05	9,10	5,05	6,70	6,71	8,10	8,11	9,10
161	E	MASSIMINA-CASAL LUMBROSO (VIA MASSIMILLA)	E73	5,05	9,60	5,05	6,80	6,81	8,30	8,31	9,60
162	E	CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (VIA DELLA CECCHIGNOLA)	E75	6,05	12,40	6,05	7,60	7,61	11,00	11,01	12,40
163	E	CESANO (VIA DI BACCANELLO)	E77	4,35	9,60	4,35	5,80	5,81	8,60	8,61	9,60
164	E	ISOLA FARNESE (VIA CERQUETTA)	E78	4,25	9,30	4,25	5,80	5,81	8,30	8,31	9,30
165	E	OSTERIA NUOVA-CASACCIA (VIA ANGUILLARESE)	E79	4,35	7,90	4,35	4,80	4,81	6,90	6,91	7,90
166	E	VITINIA (VIA SARSINA)	E81	5,05	10,40	5,05	6,50	6,51	9,30	9,31	10,40
167	E	ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI)	E83	5,95	11,00	5,95	6,90	6,91	9,90	9,91	11,00
168	E	DRAGONCELLO (VIALE A.RUSPOLI)	E87	5,05	9,60	5,05	6,00	6,01	8,60	8,61	9,60
169	E	DRAGONA (VIA DI DRAGONE)	E88	5,95	11,30	5,95	7,10	7,11	10,10	10,11	11,30
170	E	TIBERINA-MALBORGHETTO (VIA MALBORGHETTO-TIBERINA KM 7)	E89	4,05	7,70	4,05	4,90	4,91	6,90	6,91	7,70
171	E	STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (VIA FEDERICO BAZZINI)	E92	5,45	10,60	5,45	7,00	7,01	10,00	10,01	10,60
172	E	INFERNETTO (VIA ERMANNIO WOLF FERRARI)	E94	5,45	11,30	5,45	7,30	7,31	10,40	10,41	11,30
173	E	SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO)	E96	4,65	9,10	4,65	5,70	5,71	8,20	8,21	9,10
174	E	MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO)	E98	5,95	10,40	5,95	6,90	6,91	9,30	9,31	10,40
175	E	CASAL MONASTERO (VIA BELMONTE IN SABINA)	E101	4,35	10,40	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,40
176	E	BOCCEA QUARTACCIO (VIA ANDERSEN)	E105	3,45	11,80	3,45	5,80	5,81	8,30	8,31	11,80
177	E	CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA)	E113	3,45	10,80	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	10,80
178	E	OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA)	E114	3,45	10,40	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	10,40
179	E	SETTECAMINI (VIA RUBELLIA)	E115	3,45	9,90	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	9,90
180	E	LA CINQUINA-BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI)	E123	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,10
181	E	CASALOTTI PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE)	E125	3,45	9,10	3,45	5,60	5,61	7,70	7,71	9,10
182	E	CASILINO DUE TORRI-VILLVERDE (VIA DEGAS)	E127	3,75	9,10	3,75	5,70	5,71	8,00	8,01	9,10
183	E	VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI)	E128	3,75	9,90	3,75	5,80	5,81	8,30	8,31	9,90
184	E	LA RUSTICA (VIA ACHILLE VERTUNNI)	E132	4,35	10,60	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,60
185	E	TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL' ARCHEOLOGIA)	E138	3,45	9,40	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,40
186	E	TOR BELLA MONACA-VALLE FIORITA-DUE LEONI (VIA ACQUARONI)	E139	3,45	9,10	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,10
187	E	TORRENOVA (VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA)	E140	3,45	9,60	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	9,60
188	E	CINECITTA` EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA)	E141	4,35	11,30	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	11,30
189	E	TOR VERGATA UNIVERSITA` - PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO)	E143	3,75	12,00	3,75	5,80	5,81	8,30	8,31	12,00
190	E	ROMANINA (VIA SCIMONELLI)	E144	3,45	11,30	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	11,30
191	E	ANAGNINA VALLE MARCIANA - FOSSO SANT' ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT' ANDREA)	E145	3,45	10,60	3,45	5,60	5,61	8,60	8,61	10,60
192	E	MORENA GASPERINA (VIA CROPANI)	E146	3,45	11,00	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	11,00
193	E	GREGNA SANT' ANDREA (VIA PIETRO CROSTAROSA)	E147	3,45	11,30	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	11,30
194	E	PISANA - PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE, VIA USINI)	E156	3,45	8,60	3,45	5,30	5,31	7,50	7,51	8,60
195	E	CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA)	E157	4,35	11,00	4,35	6,40	6,41	9,30	9,31	11,00
196	E	DIVINO AMORE - FALCOGNANA (VIA DEI CASALI DI PORTA MEDAGLIA)	E158	4,35	9,90	4,35	6,40	6,41	9,00	9,01	9,90
197	E	LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA)	E159	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,10	9,11	10,10
198	E	TRAGLIATELLA (VIA PIOSSASCO)	E160	3,15	7,60	3,15	4,30	4,31	6,10	6,11	7,60
199	E	VALLE MURICANA - MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA)	E162	4,35	10,10	4,35	6,40	6,41	9,10	9,11	10,10
200	E	LUNGHEZZA - CASTELVERDE - FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL' OSA)	E165	3,45	9,60	3,45	5,70	5,71	8,20	8,21	9,60
201	E	CORCOLLE - SAN VITTORINO (VIA SANT' ELPIDIO AL MARE)	E166	3,45	8,60	3,45	5,30	5,31	7,60	7,61	8,60
202	E	PRENESTINO COLLE DEL SOLE - LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI)	E168	3,45	8,60	3,45	5,60	5,61	7,90	7,91	8,60
203	E	COLLE MATTIA - FONTANA CANDIDA (VIA DEL CASALE CIMINELLI)	E170	4,25	8,90	4,25	5,60	5,61	8,00	8,01	8,90

204	E	CASALOTTI VALLE SANTA (VIA VENDRAMINI)	E171	3,45	8,70	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	8,70
205	E	ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA)	E179	3,45	10,80	3,45	5,60	5,61	8,00	8,01	10,80
206	E	PARCO DI VEIO PRATO DELLA CORTE (VIA FORMELLESE)	E181	5,05	10,10	5,05	6,30	6,31	9,00	9,01	10,10
207	E	MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO)	E184	6,75	13,40	6,75	8,40	8,41	12,00	12,01	13,40
208	E	FORTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI)	E185	4,35	12,00	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	12,00

N.	Fascia	OSTIA (ANTICA e LIDO)	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
209	E	OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) ESCLUSO BORGO	E32 (parte)	4,30	9,95	4,30	6,30	6,31	9,00	9,01	9,95
210	E	OSTIA ANTICA (BORGO)	E32 (parte)	7,40	11,95	7,40	9,50	9,51	11,00	11,01	11,95
211	E	OSTIA LIDO CENTRO (VIA DELLE BALENIERE)	E34 (parte)	5,90	10,95	5,90	8,00	8,01	9,50	9,51	10,95
212	E	OSTIA LIDO CENTRO STORICO (PIAZZA ANCO MARZIO)	E34 (parte)	7,40	12,45	7,40	9,50	9,51	11,50	11,51	12,45
213	E	OSTIA LIDO LEVANTE - MARE (STELLA POLARE)	E34 (parte)	6,10	11,45	6,10	8,50	8,51	10,00	10,01	11,45
214	E	OSTIA LIDO LEVANTE - PINETA (LIDO NORD)	E34 (parte)	6,00	10,50	6,00	7,20	7,21	8,50	8,51	10,50
215	E	OSTIA NUOVA - PONENTE	E34 (parte)	5,80	10,00	5,80	6,50	6,51	8,00	8,01	10,00




N.	Fascia	ZONE EXTRAURBANE	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A		B		C	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
216	R	RISERVA DELLA MARCIGLIANA (VIA DI SANTA COLOMBA)	R7	4,35	10,80	4,35	6,40	6,41	9,20	9,21	10,80
217	R	AGRO ROMANO OVEST (VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA)	R9	4,05	6,80	4,05	4,70	4,71	6,00	6,01	6,80
218	R	SANTA MARIA DI GALERIA (VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA)	R40	4,25	7,20	4,25	5,70	5,71	6,30	6,31	7,20

**Allegato 1/A**

SCHEDE DI DETTAGLIO  
AREE OMOGENEE  
OSTIA ANTICA - OSTIA LIDO



**N. 209 - OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) ECCE'TTO BORGHO**




**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ	
			VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) ECCE'TTO BORGHO	E32 (PARTE)		€ 4,30	€ 9,95
		A	€ 4,30	€ 6,30
		B	€ 6,31	€ 9,00
		C	€ 9,01	€ 9,95

La zona coincide con la Zona OMI E32 con la sola esclusione del “Borgo” o “Borghetto” a nord del Castello di Giulio II, intendendosi per “Borgo” l’area delimitata a nord da Viale dei Romagnoli, ad ovest e sud da Piazza della Rocca, ad est da Via Claudia Quinta.


**N. 210 - OSTIA ANTICA (BORGO)**



**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA ANTICA BORGO	E32 (PARTE)		€ 7,40	€ 11,95
		A	€ 7,40	€ 9,50
		B	€ 9,51	€ 11,00
		C	€ 11,01	€ 11,95

**N. 211 – OSTIA LIDO CENTRO (VIA DELLE BALENIERE)**




**La zona è quella delimitata dalle vie in color rosa**

**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA LIDO CENTRO (VIA DELLE BALENIERE)	E34 (PARTE)		€ 5,90	€ 10,95
		A	€ 5,90	€ 8,00
		B	€ 8,01	€ 9,50
		C	€ 9,51	€ 10,95

**N. 212 – OSTIA LIDO CENTRO STORICO (PIAZZA ANCO MARZIO)**



**Il quadrilatero del Centro Storico è quello delimitato dalle vie in color rosa**

**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA LIDO CENTRO STORICO (PIAZZA ANCO MARZIO)	E34 (PARTE)		€ 7,40	€ 12,45
		A	€ 7,40	€ 9,50
		B	€ 9,51	€ 11,50
		C	€ 11,51	€ 12,45

**N. 213 – OSTIA LIDO LEVANTE – MARE (STELLA POLARE)**



La zona si estende da Via del Mare (ad esclusione del quadrilatero del Centro Storico) verso sud-est fino a Tor Paterno. E' delimitata a nord dalla linea ferroviaria, e a nord-est dalla Pineta della Villa di Plinio.

**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA LIDO LEVANTE MARE (STELLA POLARE)	E34 (PARTE)		€ 6,10	€ 11,45
		A	€ 6,10	€ 8,50
		B	€ 8,51	€ 10,00
		C	€ 10,01	€ 11,45

**N. 214 – OSTIA LIDO LEVANTE – PINETA (LIDO NORD)**




La Zona (in rosa) si estende a nord della ferrovia, ed è delimitata ad ovest dalla Via del Mare, a nord dalla pineta, e ad est da Via dei Pescatori.

**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA LIDO LEVANTE – PINETA (LIDO NORD)	E34 (PARTE)		€ 6,00	€ 10,50
		A	€ 6,00	€ 7,20
		B	€ 7,21	€ 8,50
		C	€ 8,51	€ 10,50

**N. 215 – OSTIA NUOVA – PONENTE**



**La zona si estende ad ovest di Viale delle Repubbliche Marittime, e confina a nord e ad ovest con l'ansa del Tevere, comprendendo l'Idroscalo ed il Porto di Roma.**

**DETTAGLIO FASCE DI OSCILLAZIONE**

ZONA	CODICE ZONA OMI	FASCIA	CANONI AL MQ VALORE MENSILE	
			MIN	MAX
OSTIA NUOVA - PONENTE	E34 (PARTE)		€ 5,80	€ 10,00
		A	€ 5,80	€ 6,50
		B	€ 6,51	€ 8,00
		C	€ 8,01	€ 10,00

**CRITERI**  
**di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile**

Nell'ottica di attribuire un corretto valore locativo tenendo conto di una pluralità di caratteristiche degli alloggi, differenziandoli tra di loro non soltanto in base alla zonizzazione, come da linee guida contenute nel D.M., si adottano i criteri seguenti.

I valori locativi minimi e massimi sono espressi in €/mq. mese e suddivisi in tre fasce di oscillazione denominate A, B e C.

Per l'individuazione della specifica fascia in cui si colloca l'unità immobiliare, le parti convengono sulla definizione di alloggio "**normale**". Si ritiene "**normale**" l'unità abitativa che sia dotata delle seguenti caratteristiche:

1. allaccio alla rete idrica;
2. allaccio alla rete di erogazione del metano (o a suo impianto di stoccaggio rispondente alle vigenti normative di sicurezza), ad impianto di stoccaggio di GPL o utilizzo di energia elettrica per la cottura di cibi a mezzo piastra radiante o piano ad induzione e per la produzione di acqua calda sanitaria;
3. allaccio alla rete fognante;
4. idoneo impianto di riscaldamento.

Le caratteristiche di cui ai punti 1, 2 e 3 si intendono presenti pur se sostituite da soluzioni differenti, conformi alle vigenti normative, solo nel caso di immobile situato in strada ove le opere di urbanizzazione non siano complete.

Gli Alloggi carenti anche di una sola delle quattro caratteristiche essenziali di cui sopra vengono definiti "**Non Normali**" e collocati in **Fascia A**.

In caso di collocazione in fascia A, per la determinazione del canone effettivo all'interno della fascia, con riferimento ai parametri di cui all'Allegato 2/B (Parametri di scoring dell'alloggio) si utilizza il seguente criterio:

- con 0 oppure un parametro, il canone iniziale si attesta al minimo della fascia;
- con almeno 2 parametri la collocazione iniziale del canone può attestarsi oltre il valore minimo ma al di sotto del valore medio della fascia;
- da 3 a 4 parametri può attestarsi dal medio fino al di sotto del massimo;
- con almeno 5 parametri può assumere il valore massimo della fascia.

Tutti gli Alloggi che non rientrano nella Fascia A vengono inizialmente collocati all'interno della Fascia B (Alloggi "Normali"), potendo collocarsi nella Fascia C a seguito del procedimento di Scoring.

Nell'ottica di determinare il canone effettivo rendendolo rispondente alle caratteristiche di maggiori/minori confort o livelli qualitativi diversi rispetto ad alloggi analoghi per zona e metratura ma non per caratteristiche, il posizionamento "**iniziale**" del canone all'interno delle Fasce B e C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 4, del D.M. 16/01/2017, viene effettuato secondo il seguente criterio:

- da zero fino a 2 parametri il canone iniziale si attesta al valore minimo della Fascia B;
- da 3 a 5 parametri può attestarsi oltre il valore minimo ma fino al di sotto del massimo della fascia B;
- con 6 parametri può attestarsi al valore massimo della fascia B;
- con 7 parametri può attestarsi dal valore minimo fino al di sotto del valore medio della fascia C;
- da 8 a 9 parametri può attestarsi dal valore medio fino al di sotto del valore massimo della fascia C;
- con almeno 10 parametri può assumere il valore massimo della fascia C.



Una volta definito il canone “iniziale” a mq. secondo la suddetta valutazione, che prende il nome di “**VIA**” (**Valore Iniziale Applicato**) verranno applicati i seguenti

### INCREMENTI/DECREMENTI DEL “VIA”

Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.M. 16/1/2017, le seguenti variazioni sono applicabili **fino a concorrenza del valore massimo della Fascia C**, considerando che qualora il VIA **abbia già raggiunto il valore massimo della Fascia C**, i seguenti incrementi, pur essendo esplicitati nell’Attestazione di Rispondenza (o nella Scheda Calcolo), **non hanno effetto incrementale** (potendolo avere, eventualmente, solo decrementale) **sul VIA**.

- A. **Per gli Alloggi interamente arredati**, il VIA può essere incrementato fino al 15%;
- B. **Per gli alloggi situati al piano seminterrato** il VIA viene decrementato del 10%;
- C. **Per gli alloggi posti oltre il terzo piano** senza ascensore, il VIA viene decrementato del 10%;
- D. **Per gli alloggi aventi le caratteristiche di “Attico”<sup>1</sup>**, il VIA viene incrementato del 10%.
- E. **Per gli Alloggi dotati di impianto solare termico, fotovoltaico, cappotto termico, generatori a pompa di calore o ibridi o comunque di tipo evoluto o nel quale sono stati effettuati altri interventi** denominati “Eco-Bonus” o “Superecobonus”, il VIA viene incrementato del 5% per ciascuna tipologia di intervento effettuato, fino ad un massimo del 10%.
- F. **Per Alloggio o stabile nel quale sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza dell’edificio di cui al D.L. 63/2013** (interventi c.d. “Sisma-Bonus”), il VIA viene incrementato del 10%.
- G. Nel caso di Contratto per Studenti, **se l’Alloggio è situato nel raggio di 800 m. (10 minuti a piedi) dalla sede di studi** del conduttore o di almeno la metà dei conduttori costituenti il gruppo di conduzione, il VIA può essere incrementato fino ad un massimo del 10%. Per l’accertamento della distanza si può utilizzare qualunque strumento fruibile online<sup>2</sup> ad accesso universale. Nel caso di sedi all’interno di Città Universitarie (ad esempio le Zone OMI R10, R11, R16), si assume, quale punto per calcolare la suddetta distanza, l’ingresso della Città Universitaria più vicino all’Alloggio.
- H. **In base alla classe Energetica** dell’alloggio, il VIA viene incrementato:
  - a. del 5% per alloggi in classe Energetica D, E, F;
  - b. del 10% per alloggi in classe Energetica B o C.
  - c. del 13% per alloggi in classe Energetica A o superiore.

Applicando i suddetti incrementi o decrementi al VIA, si determina il **VINT** (Valore Intermedio).

Si ricorda che il **VINT non può mai superare il valore massimo della Fascia C**.

Una volta definito il VINT, applicandovi gli Aumenti e Riduzioni delle Fasce (se possibili nello specifico caso) come previsti nell’Accordo Territoriale:

- all’art. 12 per i Contratti per Esigenze Abitative Ordinarie;
- all’art. 16 per i Contratti Transitori;
- all’art. 27 per i Contratti per Studenti

si ottiene il **canone effettivamente pattuibile**.

<sup>1</sup> Attenzione: un appartamento all’ultimo piano di un edificio, uguale a quelli dei piani sottostanti, non è un Attico. Un ex Locale Cassoni o altro locale tecnico sul lastrico solare trasformato in abitazione non è un Attico. Un “Attico” è un appartamento con posizionamento “nativo” al di sopra degli altri piani dell’edificio, ma rispetto ai quali gode di una situazione di privilegio dal punto di vista funzionale, di riservatezza e di libertà, valutabile in base alla presenza di superfici scoperte, ovvero all’arretramento/avanzamento delle pareti perimetrali rispetto al “filo” del resto dell’edificio, o comunque di elementi che ne migliorino la vivibilità rispetto ai piani inferiori.

<sup>2</sup> A titolo di esempio Stimatrix forMaps® (funzione “POI”) o simili.

**PARAMETRI**  
**di scoring dell’Alloggio**  
**ai fini di quanto previsto all'art. 1, co. 4, D.M. 16/01/2017**

N.	DESCRIZIONE
1	Box in uso esclusivo al Conduttore
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
5	Balcone e/o Terrazza
6	Cantina o Soffitta
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
8	Giardino o Area Verde d’uso comune
9	Cortile d’uso comune
10	Stabile con ascensore
11	Stabile con servizio di portierato
12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
14	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
15	Porta blindata
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme
17	Videocitofono o videosorveglianza
18	Cucina abitabile <sup>1</sup> con finestra
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)

<sup>1</sup> È tale quando può ospitare un tavolo per almeno 4 persone. Il locale, quindi, deve avere superficie **non inferiore ai 10 mq.**

21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
22	Infissi con isolamento termico e acustico
23	Alloggio con riscaldamento autonomo
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore - aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione, collettori solari). <b>In aggiunta al parametro 23.</b>
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
27	Alloggio dotato di <b>FTTH</b> <sup>2</sup> (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing
30	Alloggio o Stabile situato nel raggio di 800 m. (10 minuti a piedi) da una Stazione di Metropolitana <sup>3</sup> della linea A, B o C

<sup>2</sup> **FTTH = "Fiber To The Home"**. Questo parametro è presente quando la fibra ottica arriva (o può esser fatta arrivare, in quanto l'edificio è stato cablato in modalità FTTH) direttamente all'interno dell'alloggio, senza soluzioni di continuità nella tratta e senza pezzi di tratta in doppino in rame. Il parametro si considera presente a seguito della cablatura dell'edificio. Non è invece necessario che vi sia anche l'utenza attiva. Sono escluse, da questo parametro, altre tecnologie quali FTTC ("Fiber To The Cabinet"), FTTS ("Fiber to the Street") o FTTB ("Fiber to the Building").

<sup>3</sup> Per l'accertamento della distanza si può usare, a titolo di esempio, la risorsa web Stimatrix forMaps® (funzione "POI") o strumenti similari.



Spazio per eventuale QR Code  
ai sensi dell'art. 34 A.T.

**ALLEGATO 3/A**  
**Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore.**  
**Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere alla O.S. l'apposito modulo (Istanza)**

**ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA**  
**all'Accordo Territoriale di Roma del 7 Agosto 2023**  
**di Contratto di Locazione a Canone Concordato**  
**(art. 4, lett. A) dell'Accordo Territoriale)**  
**- in forma unilaterale -**

**PREMESSO CHE**

il/i/la/le Sig./Sig.ra/Società \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
residente/con sede a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, n.q. di \_\_\_\_\_  
Locatore dell'immobile/porzione di immobile sito a Roma in \_\_\_\_\_  
identificato al N.C.E.U. di Roma al Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_ Sub. \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ Rendita Catastale € \_\_\_\_\_  
ha/hanno sottoscritto un Contratto di Locazione a Canone Concordato

per Esigenze Abitative Ordinarie  Transitorio  Per Studenti

con il/i Conduttore/i \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

non ancora registrato

già registrato in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Identificativo Telematico \_\_\_\_\_

e che

Il locatore (o uno di essi)

Il conduttore (o uno di essi)

ha presentato a questa Organizzazione la richiesta di rilascio dell'Attestazione di Rispondenza del contenuto economico e normativo del suddetto Contratto all'Accordo Territoriale di Roma del 7 Agosto 2023.

A tal fine, la medesima parte, adeguatamente informata, ha autorizzato l'Organizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per il fine per il quale la presente Attestazione viene rilasciata, ed ha dichiarato sotto la propria responsabilità l'esistenza dei seguenti elementi, dai quali sono scaturiti i calcoli del canone pattuibile:

**SUPERFICIE CONVENZIONALE (Art. 7 Accordo Territoriale)**

Superficie calpestabile interna dell'immobile principale locato:	= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
	= mq.	46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq.
	= mq.	70,01-119,99	= mq.
	= mq.	≥ 120: - ___ % (possibilità di diminuzione fino a - 15%)	= mq.
di cui vani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo in Zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,80)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.):	= mq.	X _____ (max 0,20)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.) in zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	X _____ (max 0,25)	= mq.
Superficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte) ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,15)	= mq.
Superficie a verde condominiale di competenza dell'alloggio (Superficie totale verde condominiale x MM. Tab. A)	= mq.	X _____ (max 0,10)	= mq.

**TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq. \_\_\_\_\_**

Rete idrica  Allacciamento rete fognante  Impianto di riscaldamento  Fonte energetica cottura cibi e acqua calda

Alloggio normale SI  NO

**PARAMETRI**

1	Box in uso esclusivo al Conduttore
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
5	Balcone e/o Terrazza
6	Cantina o Soffitta
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
8	Giardino o Area Verde d'uso comune
9	Cortile d'uso comune
10	Stabile con ascensore
11	Stabile con servizio di portierato
12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
14	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
15	Porta blindata
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme
17	Videocitofono o videosorveglianza
18	Cucina abitabile con finestra
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)
21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
22	Infissi con isolamento termico e acustico
23	Alloggio con riscaldamento autonomo
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore - aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione, collettori solari). <b>In aggiunta al parametro 23.</b>
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
27	Alloggio dotato di FTTH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing
30	Alloggio o Stabile situato nel raggio di 800 m. (10 minuti a piedi) da una Stazione di Metropolitana della linea A, B o C

AREA OMOGENEA \_\_\_\_\_ PARAMETRI n. \_\_\_\_\_

COLLOCAZIONE IN FASCIA A  B  C  MIN/ MAX \_\_\_\_ / \_\_\_\_

VIA (Valore Iniziale Applicato): € \_\_\_\_ /mq.

**INCREMENTI/DECREMENTI del VIA con tetto a FASCIA C MAX. (All. 2/A Accordo Territoriale)**

A – Int. Arredato + ____% (max. 15%)	€ _____	B – Seminterrato (- 10%)	€ _____	C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%)	€ _____
D – Attico (+ 10%)	€ _____				
E – Eco o Super Eco-Bonus + ____% (5% ciascuno - max. 10%)	€ _____				
F – Interventi Sisma-Bonus (+ 10%)	€ _____				
G – Studenti - max. 800 m. da Ateneo + ____% (max. 10%)	€ _____				
		H – Classe Energetica:		D, E, F: + 5%	€ _____
				B, C: + 10%	€ _____
				A, A1, A2, A3, A4: + 13%	€ _____

VINT (Valore Intermedio): € \_\_\_\_ /mq.

**AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)**

I – Durata oltre la minima in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie	4 anni + 7%	€ _____	L – Immobile vincolato L. 1089/39 o A1, A8, A9 in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 15%)	+ ____%	€ _____	
	5 anni + 8%	€ _____		M – Contratto Transitorio (max. + 20%)	+ ____%	€ _____
	6 o più anni + 9%	€ _____				

N – Contratto per Studenti	Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%)	+ ____%	€ _____
	Durata minima 36 mesi (max. + 6%)	+ ____%	€ _____

**VINT con aumenti Fasce: € \_\_\_\_\_ /mq.**

**RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)**

<b>O – Garanzia/Fideiussione di terzi che copre almeno 12 mensilità di canoni</b>	<b>- 4%</b>	<b>€</b>
---	-------------	----------

**VALORE MASSIMO PATTUIBILE: € \_\_\_\_\_ /mq.**

**CANONE PATTUIBILE PER L'INTERO ALLOGGIO**

**Al minimo di Fascia € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_**

**Al valore massimo pattuibile € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_**

**CANONE PATTUITO NEL CONTRATTO = € \_\_\_\_\_**

Nel caso di locazione parziale, la O.S., con il rilascio della presente Attestazione, conferma che il canone sopra indicato è congruo ai sensi dell'Articolo 9 dell'Accordo Territoriale.

Tutto ciò premesso, l'organizzazione \_\_\_\_\_, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati,

**ATTESTA**

che i contenuti economici e normativi del Contratto sopra generalizzato rispondono a quanto previsto dall'Accordo Territoriale in epigrafe.

NOTE: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ROMA, \_\_\_\_\_

L'ORGANIZZAZIONE RILASCIANTE

LA PARTE CONTRATTUALE RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

*Nel caso di emissione dell'Attestazione sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dall'Organizzazione emittente.**

Spazio per eventuale QR Code O.S. Proprietà  
ai sensi dell'art. 34 A.T.Spazio per eventuale QR Code O.S. Inquilinato  
ai sensi dell'art. 34 A.T.

**ALLEGATO 3/B**  
**Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore**  
**Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere**  
**alle OO.SS. l'apposito modulo (Istanza)**

**ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA**  
**all'Accordo Territoriale di Roma del 7 Agosto 2023**  
**di Contratto di Locazione a Canone Concordato**  
**(art. 4, lett. A) dell'Accordo Territoriale)**  
**- in forma bilaterale -**

**PREMESSO CHE**

il/i/la/le Sig./Sig.ra/Società \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
residente/con sede a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, n.q. di \_\_\_\_\_  
Locatore dell'immobile/porzione di immobile sito a Roma in \_\_\_\_\_  
identificato al N.C.E.U. di Roma al Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_ Sub. \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ Rendita Catastale € \_\_\_\_\_  
ha/hanno sottoscritto un Contratto di Locazione a Canone Concordato

per Esigenze Abitative Ordinarie  Transitorio  Per Studenti

con il/i Conduttore/i \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

non ancora registrato

già registrato in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Identificativo Telematico \_\_\_\_\_

e che il locatore (o uno di essi) e contestualmente il conduttore (o uno di essi), hanno presentato a queste Organizzazioni, rispettivamente, della proprietà edilizia e dell'inquilinato, la richiesta di rilascio dell'Attestazione bilaterale di Rispondenza del contenuto economico e normativo del suddetto Contratto all'Accordo Territoriale di Roma del 7 Agosto 2023.

A tal fine, le medesime parti, adeguatamente informate, hanno autorizzato le rispettive Organizzazioni al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per il fine per il quale la presente Attestazione viene rilasciata, ed hanno dichiarato sotto la loro responsabilità l'esistenza dei seguenti elementi, dai quali sono scaturiti i calcoli del canone pattuibile:

**SUPERFICIE CONVENZIONALE (Art. 7 Accordo Territoriale)**

Superficie calpestabile interna dell'immobile principale locato:	= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
	= mq.	46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq.
	= mq.	70,01-119,99	= mq.
	= mq.	≥ 120: - ___ % (possibilità di diminuzione fino a - 15%)	= mq.
di cui vani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo in Zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,80)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.):	= mq.	X _____ (max 0,20)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.) in zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	X _____ (max 0,25)	= mq.
Superficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte) ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,15)	= mq.
Superficie a verde condominiale di competenza dell'alloggio (Superficie totale verde condominiale x MM. Tab. A)	= mq.	X _____ (max 0,10)	= mq.

**TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq. \_\_\_\_\_**

Rete idrica  Allacciamento rete fognante  Impianto di riscaldamento  Fonte energetica cottura cibi e acqua calda

Alloggio normale SI  NO

**PARAMETRI**

1	Box in uso esclusivo al Conduttore
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
5	Balcone e/o Terrazza
6	Cantina o Soffitta
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
8	Giardino o Area Verde d'uso comune
9	Cortile d'uso comune
10	Stabile con ascensore
11	Stabile con servizio di portierato
12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
14	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
15	Porta blindata
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme
17	Videocitofono o videosorveglianza
18	Cucina abitabile con finestra
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)
21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
22	Infissi con isolamento termico e acustico
23	Alloggio con riscaldamento autonomo
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore - aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione, collettori solari). <b>In aggiunta al parametro 23.</b>
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
27	Alloggio dotato di FTTH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing
30	Alloggio o Stabile situato nel raggio di 800 m. (10 minuti a piedi) da una Stazione di Metropolitana della linea A, B o C

AREA OMOGENEA \_\_\_\_\_ PARAMETRI n. \_\_\_\_\_

COLLOCAZIONE IN FASCIA A  B  C  MIN/ MAX \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

VIA (Valore Iniziale Applicato): € \_\_\_\_\_ /mq.

**INCREMENTI/DECREMENTI del VIA con tetto a FASCIA C MAX. (All. 2/A Accordo Territoriale)**

A – Int. Arredato + ___% (max. 15%)	€ _____	B – Seminterrato (- 10%)	€ _____	C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%)	€ _____
D – Attico (+ 10%)	€ _____				
E – Eco o Super Eco-Bonus + ___% (5% ciascuno - max. 10%)	€ _____				
F – Interventi Sisma-Bonus (+ 10%)	€ _____				
G – Studenti - max. 800 m. da Ateneo + ___% (max. 10%)	€ _____				
		H – Classe Energetica:		D, E, F: + 5%	€ _____
				B, C: + 10%	€ _____
				A, A1, A2, A3, A4: + 13%	€ _____

VINT (Valore Intermedio): € \_\_\_\_\_ /mq.

**AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)**

I – Durata oltre la minima in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie	4 anni + 7%	€ _____	L – Immobile vincolato L. 1089/39 o A1, A8, A9 in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 15%)	+ ___%	€ _____	
	5 anni + 8%	€ _____		M – Contratto Transitorio (max. + 20%)	+ ___%	€ _____
	6 o più anni + 9%	€ _____				

N – Contratto per Studenti	Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%)	+ ___%	€ _____
	Durata minima 36 mesi (max. + 6%)	+ ___%	€ _____

VINT con aumenti Fasce: € \_\_\_\_\_ /mq.



**RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)**

<b>O – Garanzia/Fideiussione di terzi che copre almeno 12 mensilità di canoni</b>	<b>- 4%</b>	<b>€</b>
---	-------------	----------

**VALORE MASSIMO PATTUIBILE: € \_\_\_\_\_ /mq.**

**CANONE PATTUIBILE PER L'INTERO ALLOGGIO**

**Al minimo di Fascia € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_**

**Al valore massimo pattuibile € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_**

**CANONE PATTUITO NEL CONTRATTO = € \_\_\_\_\_**

Nel caso di locazione parziale, le OO.SS., con il rilascio della presente Attestazione, confermano che il canone sopra indicato è congruo ai sensi dell'Articolo 9 dell'Accordo Territoriale.

Tutto ciò premesso, le organizzazioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati,

**ATTESTANO**

che i contenuti economici e normativi del Contratto sopra generalizzato rispondono a quanto previsto dall'Accordo Territoriale in epigrafe.

NOTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ROMA, \_\_\_\_\_

LA O.S. DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

LA O.S. DELL'INQUILINATO

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

*Nel caso di emissione dell'Attestazione sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dalle Organizzazioni emittenti.**

Spazio per eventuale QR Code O.S. Proprietà  
ai sensi Art. 34 A.T.

## ALLEGATO 3/C

**Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore**  
**Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere alle OO.SS. l'apposito modulo (Comunicazione Dati)**Spazio per eventuale QR Code O.S. Inquilinato  
ai sensi Art. 34 A.T.**SCHEDA DI CALCOLO del canone**  
**di Contratto di Locazione Assistito****a Canone Concordato - art. 4, lett. B) dell'Accordo Territoriale del 7 Agosto 2023**Locatore/i: Sig./Sig.ra/Società \_\_\_\_\_  
Conduttore/i: Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
immobile/porzione di immobile sito a Roma in \_\_\_\_\_  
identificato al N.C.E.U. di Roma al Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_ Sub. \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ Rendita Catastale € \_\_\_\_\_Contratto: per esigenze abitative ordinarie  Transitorio  Per Studenti  non ancora registrato già registrato in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Identificativo Telematico \_\_\_\_\_

sulla base dei seguenti dati e parametri, forniti dalle parti richiedenti assistenza

**SUPERFICIE CONVENZIONALE (Art. 7 Accordo Territoriale)**

Superficie calpestabile interna dell'immobile principale locato:	= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
	= mq.	46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq.
	= mq.	70,01-119,99	= mq.
	= mq.	≥ 120: - ___ % (possibilità di diminuzione fino a - 15%)	= mq.
di cui vani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo in Zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,80)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.):	= mq.	X _____ (max 0,20)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.) in zona di Pregio tessuto storico:	= mq.	X _____ (max 0,50)	= mq.
Balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	X _____ (max 0,25)	= mq.
Superficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte) ad uso esclusivo:	= mq.	X _____ (max 0,15)	= mq.
Superficie a verde condominiale di competenza dell'alloggio (Superficie totale verde condominiale x MM. Tab. A)	= mq.	X _____ (max 0,10)	= mq.

**TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq. \_\_\_\_\_**Rete idrica  Allacciamento rete fognante  Impianto di riscaldamento  Fonte energetica cottura cibi e acqua calda   
Alloggio normale SI  NO **PARAMETRI**

1	Box in uso esclusivo al Conduttore
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
5	Balcone e/o Terrazza
6	Cantina o Soffitta
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
8	Giardino o Area Verde d'uso comune
9	Cortile d'uso comune
10	Stabile con ascensore
11	Stabile con servizio di portierato

12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
14	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
15	Porta blindata
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme
17	Videocitofono o videosorveglianza
18	Cucina abitabile con finestra
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)
21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
22	Infissi con isolamento termico e acustico
23	Alloggio con riscaldamento autonomo
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione, collettori solari). <b>In aggiunta al parametro 23.</b>
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
27	Alloggio dotato di FTTH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing
30	Alloggio o Stabile situato nel raggio di 800 m. (10 minuti a piedi) da una Stazione di Metropolitana della linea A, B o C

AREA OMOGENEA \_\_\_\_\_ PARAMETRI n. \_\_\_\_\_

COLLOCAZIONE IN FASCIA A  B  C  MIN/ MAX \_\_\_\_ / \_\_\_\_

VIA (Valore Iniziale Applicato): € \_\_\_\_ /mq.

INCREMENTI/DECREMENTI del VIA con tetto a FASCIA C MAX. (All. 2/A Accordo Territoriale)

A – Int. Arredato + ____% (max. 15%)	€ <input type="text"/>	B – Seminterrato (- 10%)	€ <input type="text"/>	C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%)	€ <input type="text"/>							
D – Attico (+ 10%)	€ <input type="text"/>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">H – Classe Energetica:</td> <td>D, E, F: + 5%</td> <td>€ <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B, C: + 10%</td> <td>€ <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A, A1, A2, A3, A4: + 13%</td> <td>€ <input type="text"/></td> </tr> </table>				H – Classe Energetica:	D, E, F: + 5%	€ <input type="text"/>	B, C: + 10%	€ <input type="text"/>	A, A1, A2, A3, A4: + 13%	€ <input type="text"/>
H – Classe Energetica:	D, E, F: + 5%						€ <input type="text"/>					
	B, C: + 10%						€ <input type="text"/>					
	A, A1, A2, A3, A4: + 13%	€ <input type="text"/>										
E – Eco o Super Eco-Bonus + ____% (5% ciascuno - max. 10%)	€ <input type="text"/>											
F – Interventi Sisma-Bonus (+ 10%)	€ <input type="text"/>											
G – Studenti - max. 800 m. da Ateneo + ____% (max. 10%)	€ <input type="text"/>											

VINT (Valore Intermedio): € \_\_\_\_ /mq.

AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)

I – Durata oltre la minima in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie	4 anni + 7%	€ <input type="text"/>	L – Immobile vincolato L. 1089/39 o A1, A8, A9 in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 15%)	+ ____%	€ <input type="text"/>	
	5 anni + 8%	€ <input type="text"/>		M – Contratto Transitorio (max. + 20%)	+ ____%	€ <input type="text"/>
	6 o più anni + 9%	€ <input type="text"/>				

N – Contratto per Studenti	Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%)	+ ____%	€ <input type="text"/>
	Durata minima 36 mesi (max. + 6%)	+ ____%	€ <input type="text"/>

VINT con aumenti Fasce: € \_\_\_\_ /mq.

RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)

O – Garanzia/Fideiussione di terzi che copre almeno 12 mensilità di canoni	- 4%	€ <input type="text"/>
--	------	------------------------

VALORE MASSIMO PATTUIBILE: € \_\_\_\_ /mq.

CANONE PATTUIBILE PER L'INTERO ALLOGGIO

Al minimo di Fascia € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_  
 Al valore massimo pattuibile € mq./mese \_\_\_\_\_ x mq. \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

CANONE PATTUITO NEL CONTRATTO = € \_\_\_\_\_

Nel caso di locazione parziale, le OO.SS., con la firma della presente Scheda Calcolo, attestano che il canone sopra indicato è congruo ai sensi dell'Articolo 9 dell'Accordo Territoriale.

Roma, \_\_\_\_\_

LA O.S. DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

LA O.S. DELL'INQUILINATO

\_\_\_\_\_  
IL LOCATORE

\_\_\_\_\_  
IL CONDUTTORE

*Nel caso di emissione della Scheda Calcolo sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:*

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dalle Organizzazioni emittenti.***

**ALLEGATO 4.1 – CONTRATTO-TIPO**  
**ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in **Roma, Via** \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_ che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

**Articolo 1**

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_<sup>9</sup> **anni**, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di **due anni**, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

## Articolo 2

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA in data 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>11</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>12</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Pertanto, per il periodo in cui il locatore continuerà ad avvalersi del regime della “Cedolare Secca” il locatore stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all’applicazione degli adeguamenti ISTAT del canone.

Qualora il locatore dovesse in futuro rinunciare ad avvalersi del regime della “Cedolare Secca”, il canone verrà aggiornato a partire da quell’anno e così per ogni anno successivo, sino all’effettiva riconsegna dell’immobile, nella misura massima del 75% della variazione dell’Indice ISTAT FOI, come precisato all’articolo 10 dell’Accordo Territoriale.

## Articolo 3

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_,00=(\_\_\_\_\_/00), pari a \_\_\_\_<sup>13</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia<sup>14</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Durata minima **tre anni** (**ATTENZIONE: non indicare qui “3+2” o “4+2”, ecc.** ma solo “tre”, “quattro”, ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l’Art. 12 – parte “Aumenti” - dell’A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>12</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>13</sup> Massimo **tre** mensilità.

<sup>14</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 12, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

#### **Articolo 4**

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’*allegato A*.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_\_<sup>15</sup>, salvo conguaglio.

#### **Articolo 5**

*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l’opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 6**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

#### **Articolo 7**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

#### **Articolo 8**

*(Recesso del conduttore)*

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi<sup>16</sup>, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. – **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>16</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>17</sup> È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### **Articolo 9**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>18</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>19</sup>

### **Articolo 10**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### **Articolo 11**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### **Articolo 12**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### **Articolo 13**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l’unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

<sup>18</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>19</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

#### Articolo 14

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### Articolo 15

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all’Accordo definito in sede locale.

**Altre clausole:** <sup>20</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li \_\_\_\_\_<sup>21</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>22</sup>

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

<sup>20</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 10, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>21</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>22</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 4.2 – CONTRATTO-TIPO**  
**ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in **Roma, Via** \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_ che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. **Non vanno indicati gli estremi del documento di identità.** Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

**Articolo 1**

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_<sup>9</sup> **anni**, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di **due anni**, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

**Articolo 2**

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA in data 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>11</sup>] in n. \_\_\_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_\_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>12</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Pertanto, per il periodo in cui il locatore continuerà ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca" il locatore stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'applicazione degli adeguamenti ISTAT del canone.

Qualora il locatore dovesse in futuro rinunciare ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca", il canone verrà aggiornato a partire da quell'anno e così per ogni anno successivo, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato all'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.

**Articolo 3**

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_,00=(\_\_\_\_\_/00), pari a \_\_\_\_<sup>13</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

<sup>9</sup> Durata minima **tre anni** (**ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc.** ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte "Aumenti" - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>12</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>13</sup> Massimo **tre** mensilità.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

Eventuali altre forme di garanzia<sup>14</sup>: \_\_\_\_\_

**Articolo 4**

*(Oneri accessori)*

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al..... €.....  
al..... €.....  
al..... €.....  
salvo conguaglio<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

<sup>15</sup> **Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".**

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.**

**Articolo 5**

*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l’opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

**Articolo 6**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**Articolo 7**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

**Articolo 8**

*(Recesso del conduttore)*

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi<sup>16</sup>, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima<sup>17</sup>.

**Articolo 9**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>18</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>17</sup> È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

<sup>18</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>19</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

**Articolo 10**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioira o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 11**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

**Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.** In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) **i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.**

**Articolo 12**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

**Articolo 13**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

**Articolo 14**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 15**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

**Altre clausole:** <sup>20</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li \_\_\_\_\_<sup>21</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>22</sup>

\_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_

<sup>20</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione "Altre Clausole:", senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare "Altre Clausole:".

<sup>21</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>22</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 4.3 – CONTRATTO-TIPO**  
**ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra/Società/Ambasciata<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in **Roma, Via** \_\_\_\_\_ **n.** \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si ricorda che nel caso di conduttore persona non fisica occorre comunque indicare nell'art. 7 i nominativi delle persone che abiteranno l'alloggio.

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_<sup>9</sup> anni, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di **due anni**, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

## Articolo 2

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA in data 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>11</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>12</sup>.

Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del \_\_%<sup>13</sup> della variazione dell’Indice ISTAT FOI, come precisato nell’articolo 10 dell’Accordo Territoriale.

## Articolo 3

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_,00=(\_\_\_\_\_/00), pari a \_\_\_\_<sup>14</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia<sup>15</sup>: \_\_\_\_\_

## Articolo 4

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’*allegato A*.

<sup>9</sup> Durata minima **tre anni** (**ATTENZIONE: non indicare qui “3+2” o “4+2”, ecc.** ma solo “tre”, “quattro”, ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l’Art. 12 – parte “Aumenti” - dell’A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>12</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>13</sup> Massimo **75%**

<sup>14</sup> Massimo **tre** mensilità.

<sup>15</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 12, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_ .....<sup>16</sup>, salvo conguaglio.

#### **Articolo 5**

*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 6**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

#### **Articolo 7**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore<sup>17</sup> e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

#### **Articolo 8**

*(Recesso del conduttore)*

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi<sup>18</sup>, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima<sup>19</sup>.

#### **Articolo 9**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

<sup>16</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. - **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>17</sup> Se il conduttore è una persona non fisica, variare in “delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:”

<sup>18</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>19</sup> È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>20</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>21</sup>

#### **Articolo 10**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 11**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 12**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 13**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l’unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 14**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

<sup>20</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>21</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 15

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all’Accordo definito in sede locale.

**Altre clausole:** <sup>22</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, lì \_\_\_\_\_<sup>23</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>24</sup>

\_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_

<sup>22</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 10, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “*Altre Clausole:*”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “*Altre Clausole:*”.

<sup>23</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>24</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 4.4 – CONTRATTO-TIPO**  
**ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra/Società/Ambasciata<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in **Roma, Via** \_\_\_\_\_ **n.** \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_ che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_;
- d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si ricorda che nel caso di conduttore persona non fisica occorre comunque indicare nell'art. 7 i nominativi delle persone che abiteranno l'alloggio.

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

**Articolo 1**

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_<sup>9</sup> **anni**, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di **due anni**, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

**Articolo 2**

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA in data 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>11</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>12</sup>.

Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del \_\_%<sup>13</sup> della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato nell'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.

**Articolo 3**

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_,00=(\_\_\_\_\_/00), pari a \_\_\_\_<sup>14</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia<sup>15</sup>: \_\_\_\_\_

**Articolo 4**

*(Oneri accessori)*

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

<sup>9</sup> Durata minima **tre anni** (**ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc.** ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte "Aumenti" - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>12</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>13</sup> Massimo **75%**

<sup>14</sup> Massimo **tre** mensilità.

<sup>15</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

- al..... €.....
  - al..... €.....
  - al..... €.....
- salvo conguaglio<sup>16</sup>.

### **Articolo 5**

*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

<sup>16</sup> **Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".**

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

**Articolo 6**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**Articolo 7**

*(Uso)*

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore<sup>17</sup> e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

**Articolo 8**

*(Recesso del conduttore)*

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi<sup>18</sup>, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima<sup>19</sup>.

**Articolo 9**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>20</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>21</sup>

**Articolo 10**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 11**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

<sup>17</sup> Se il conduttore è una persona non fisica, variare in "delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:"

<sup>18</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>19</sup> È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

<sup>20</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

<sup>21</sup> Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".



**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.**

**Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.** In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) **i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.**

**Articolo 12**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

**Articolo 13**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

**Articolo 14**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 15**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

**Altre clausole:** <sup>22</sup> \_\_\_\_\_

<sup>22</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione "Altre Clausole:", senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare "Altre Clausole:".

**Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).**

**ATTENZIONE: Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.**

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li \_\_\_\_\_<sup>23</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>24</sup>

---

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

---

<sup>23</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>24</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 5.1 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

L'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie."

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_<sup>9</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### Articolo 2

*(Esigenza del locatore/ conduttore)*

Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,

#### DICHIARA

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto<sup>11</sup> \_\_\_\_\_, e che

#### DOCUMENTA

allegando \_\_\_\_\_<sup>12</sup>.

### Articolo 3

*(Inadempimento delle modalità di stipula)*

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

### Articolo 4

*(Canone)*

Essendo Roma un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>13</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00)<sup>14</sup> che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>15</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>16</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto. Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 14 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall’opzione indicata nel comma precedente.

<sup>9</sup> Durata massima **18 mesi**.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Si consulti attentamente l’art. 17 dell’Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell’esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. **prima** di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell’art. 17, in applicazione dell’art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

<sup>12</sup> Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte integrante ed essenziale del Contratto, tranne nel caso di cui all’art. 18 dell’A.T.

<sup>13</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>14</sup> Indicare il canone complessivo per l’intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

<sup>15</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>16</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## Articolo 5

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_\_<sup>17</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:<sup>18</sup> \_\_\_\_\_

## Articolo 6

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_ .....<sup>19</sup>, salvo conguaglio.

## Articolo 7

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

## Articolo 8

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

## Articolo 9

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

<sup>17</sup> Massimo 3.

<sup>18</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 16, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

<sup>19</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. – **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

#### **Articolo 10**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi<sup>20</sup> dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ prima.

#### **Articolo 11**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>21</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>22</sup>

#### **Articolo 12**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 13**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 14**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

---

<sup>20</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>21</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>22</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 17**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

**Altre Clausole:**<sup>23</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, lì .....<sup>24</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>25</sup>

---

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore / conduttore*), 3 (*Inadempimento delle modalità di stipula*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14

---

<sup>23</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>24</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>25</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

*(Impianti)*, 15 *(Accesso)*, 16 *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)* e 17 *(Varie)* del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE



**ALLEGATO 5.2 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_\_\_, Part. \_\_\_\_, Sub. \_\_\_\_, Z.C. \_\_\_\_, Cat. \_\_\_\_, Cl. \_\_\_\_, V.C. \_\_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_;
- d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_<sup>9</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### Articolo 2

*(Esigenza del locatore/ conduttore)*

Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,

### DICHIARA

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto<sup>11</sup> \_\_\_\_\_, e che

### DOCUMENTA

allegando \_\_\_\_\_<sup>12</sup>.

### Articolo 3

*(Inadempimento delle modalità di stipula)*

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

### Articolo 4

*(Canone)*

Essendo Roma un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>13</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00)<sup>14</sup> che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>15</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>16</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 14 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall’opzione indicata nel comma precedente.

<sup>9</sup> Durata massima **18 mesi**.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Si consulti attentamente l’art. 17 dell’Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell’esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. **prima** di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell’art. 17, in applicazione dell’art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

<sup>12</sup> Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte integrante ed essenziale del Contratto, tranne nel caso di cui all’art. 18 dell’A.T.

<sup>13</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>14</sup> Indicare il canone complessivo per l’intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

<sup>15</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>16</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## Articolo 5

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_\_<sup>17</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:<sup>18</sup> \_\_\_\_\_

## Articolo 6

*(Oneri accessori)*

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall’esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 16 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest’ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 10 di detta legge.

<sup>17</sup> Massimo 3.

<sup>18</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 16, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al..... €.....

al..... €.....

al..... €.....

salvo conguaglio<sup>19</sup>.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

#### **Articolo 7**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 8**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 9**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

#### **Articolo 10**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi<sup>20</sup> dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ prima.

#### **Articolo 11**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>20</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>21</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>22</sup>

#### **Articolo 12**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 13**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica **anche ove si tratti di edificio non in condominio**. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) **i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori**.

#### **Articolo 14**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

---

<sup>22</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 17

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

**Altre Clausole:**<sup>23</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, lì .....<sup>24</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>25</sup>

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore / conduttore*), 3 (*Inadempimento delle modalità di stipula*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

<sup>23</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>24</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>25</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 5.3 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO TRANSITORIO – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si ricorda che nel caso di conduttore persona non fisica occorre comunque indicare nell'art. 9 i nominativi delle persone che abiteranno l'alloggio.

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non** abbia cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### **Articolo 1**

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>9</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### **Articolo 2**

*(Esigenza del locatore/ conduttore)*

Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,

#### **DICHIARA**

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto<sup>11</sup> \_\_\_\_\_, e che

#### **DOCUMENTA**

allegando \_\_\_\_\_<sup>12</sup>.

### **Articolo 3**

*(Inadempimento delle modalità di stipula)*

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisitato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

### **Articolo 4**

*(Canone)*

Essendo Roma un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>13</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00)<sup>14</sup> che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>15</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>16</sup>.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 14 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone.

<sup>9</sup> Durata massima **18 mesi**.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Si consulti attentamente l’art. 17 dell’Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell’esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. **prima** di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell’art. 17, in applicazione dell’art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

<sup>12</sup> Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte integrante ed essenziale del Contratto, tranne nel caso di cui all’art. 18 dell’A.T.

<sup>13</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>14</sup> Indicare il canone complessivo per l’intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

<sup>15</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>16</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## Articolo 5

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_\_<sup>17</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:<sup>18</sup> \_\_\_\_\_

## Articolo 6

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_ .....<sup>19</sup>, salvo conguaglio.

## Articolo 7

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

## Articolo 8

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

## Articolo 9

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore<sup>20</sup> e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

<sup>17</sup> Massimo 3.

<sup>18</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 16, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

<sup>19</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. - **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>20</sup> Se il conduttore è una persona non fisica, variare in “delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:”

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

#### **Articolo 10**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi<sup>21</sup> dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ prima.

#### **Articolo 11**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>22</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>23</sup>

#### **Articolo 12**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 13**

*(Assemblea)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 14**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

---

<sup>21</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>22</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>23</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 17**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

**Altre Clausole:**<sup>24</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, lì .....<sup>25</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>25</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>26</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore / conduttore*), 3 (*Inadempimento delle modalità di stipula*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

**ALLEGATO 5.4 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO TRANSITORIO – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>3</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>4</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_\_, composta di n. \_\_\_<sup>5</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>7</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_\_, Part. \_\_\_, Sub. \_\_\_, Z.C. \_\_\_, Cat. \_\_\_, Cl. \_\_\_, V.C. \_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>8</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_;
- d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si ricorda che nel caso di conduttore persona non fisica occorre comunque indicare nell'art. 9 i nominativi delle persone che abiteranno l'alloggio.

<sup>3</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non** abbia cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>4</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*"

<sup>5</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>6</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>7</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>8</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>9</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### Articolo 2

*(Esigenza del locatore/ conduttore)*

Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>10</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,

### DICHIARA

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto \_\_\_\_\_, e che

### DOCUMENTA

allegando \_\_\_\_\_<sup>11</sup>.

### Articolo 3

*(Inadempimento delle modalità di stipula)*

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

### Articolo 4

*(Canone)*

Essendo Roma un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA sottoscritto il 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>12</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00)<sup>13</sup> che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>14</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>15</sup>.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 14 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone.

### Articolo 5

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_<sup>16</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito

<sup>9</sup> Durata massima **18 mesi**.

<sup>10</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>11</sup> Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte integrante ed essenziale del Contratto, tranne nel caso di cui all’art. 18 dell’A.T.

<sup>12</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>13</sup> Indicare il canone complessivo per l’intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

<sup>14</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>15</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>16</sup> Massimo **3**.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:<sup>17</sup> \_\_\_\_\_

## Articolo 6

*(Oneri accessori)*

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall’esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 16 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest’ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al..... €.....

al..... €.....

al..... €.....

salvo conguaglio<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 16, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

#### **Articolo 7**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 8**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 9**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore<sup>19</sup> e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

#### **Articolo 10**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi<sup>20</sup> dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ prima.

#### **Articolo 11**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>21</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>19</sup> Se il conduttore è una persona non fisica, variare in “delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore.”

<sup>20</sup> Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>21</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>22</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

#### **Articolo 12**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 13**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria **si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio**. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori **si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori**.

#### **Articolo 14**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 17**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

**Altre Clausole:**<sup>23</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li .....<sup>24</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>25</sup>

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore / conduttore*), 3 (*Inadempimento delle modalità di stipula*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

<sup>23</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>24</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>25</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 6.1 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO PER STUDENTI – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>4</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>5</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_\_<sup>6</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>8</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>9</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_
- d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Comune diverso da Roma.

<sup>4</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>5</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*" Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dell'Accordo Territoriale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il bagno è inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.

<sup>6</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>7</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>8</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>9</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

#### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>10</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

#### Articolo 2

*(Natura Transitoria)*

Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA, depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>11</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile frequentando il corso di studi di \_\_\_\_\_<sup>12</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>13</sup>

#### Articolo 3

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione<sup>14</sup>, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA e depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>15</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>16</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, =(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>17</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 23 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall’opzione indicata nel comma precedente.

#### Articolo 4

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_<sup>18</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l’art. 27 dell’Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore.

<sup>11</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>12</sup> Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc.

<sup>13</sup> Indicare qui la denominazione dell’Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - **Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario.**

<sup>14</sup> Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con *“Il canone di locazione per la durata di cui all’art. 1 ...”*

<sup>15</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>16</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>17</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>18</sup> Massimo **3**.

<sup>19</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 27, parte *“Riduzioni”*, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## **Articolo 5**

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_ .....<sup>20</sup>, salvo conguaglio.

## **Articolo 6**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

## **Articolo 7**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

## **Articolo 8**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

## **Articolo 9**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi<sup>21</sup>, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:<sup>22</sup> .....

---

<sup>20</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. – **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>21</sup> Tra cui le fattispecie previste dall’art. 25 dell’Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>22</sup> Si veda l’art. 25, commi 2 e seguenti, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### **Articolo 10**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>23</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>24</sup>

### **Articolo 11**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioira o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### **Articolo 12**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### **Articolo 13**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### **Articolo 14**

*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

<sup>23</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>24</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 15

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

### Articolo 16

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

**Altre Clausole:**<sup>25</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li .....<sup>26</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>27</sup>

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

<sup>25</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 23, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>26</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>27</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 6.2 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO PER STUDENTI – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>4</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>5</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_\_, composta di n. \_\_\_<sup>6</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>8</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_\_, Part. \_\_\_, Sub. \_\_\_, Z.C. \_\_\_, Cat. \_\_\_, Cl. \_\_\_, V.C. \_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>9</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_;
- d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. *Si precisa che alla data in cui questo "Contratto-Tipo" è redatto (Agosto 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).*

<sup>3</sup> Comune diverso da Roma.

<sup>4</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>5</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*" Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dell'Accordo Territoriale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il bagno è inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.

<sup>6</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>7</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>8</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

<sup>9</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>10</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### Articolo 2

*(Natura Transitoria)*

Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA, depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>11</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile frequentando il corso di studi di \_\_\_\_\_<sup>12</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>13</sup>

### Articolo 3

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione<sup>14</sup>, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA e depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_<sup>15</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>16</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>17</sup>.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 23 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall’opzione indicata nel comma precedente.

### Articolo 4

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_<sup>18</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

<sup>10</sup> Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l’art. 27 dell’Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore.

<sup>11</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>12</sup> Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc.

<sup>13</sup> Indicare qui la denominazione dell’Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - **Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario.**

<sup>14</sup> Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con *“Il canone di locazione per la durata di cui all’art. 1 ...”*

<sup>15</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>16</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>17</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>18</sup> Massimo **3**.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Altre forme di garanzia: <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

### **Articolo 5** (Oneri accessori)

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato C - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall’esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 15 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest’ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

- al..... €.....
  - al..... €.....
  - al..... €.....
- salvo conguaglio<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 27, parte “Riduzioni”, dell’Accordo Territoriale.

<sup>20</sup> **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

#### **Articolo 6**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 7**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 8**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Articolo 9**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi<sup>21</sup>, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:<sup>22</sup> .....

#### **Articolo 10**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>23</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Tra cui le fattispecie previste dall’art. 25 dell’Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>22</sup> Si veda l’art. 25, commi 2 e seguenti, dell’Accordo Territoriale.

<sup>23</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>24</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

#### **Articolo 11**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 12**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica **anche ove si tratti di edificio non in condominio**. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori **si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori**.

#### **Articolo 13**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 14**

*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 15**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 16**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

**Altre Clausole:**<sup>25</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li .....<sup>26</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>27</sup>

\_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_

<sup>25</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 23, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>26</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>27</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 6.3 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO PER STUDENTI – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig. /Sig.ra / DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza,<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>4</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>5</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_\_, composta di n. \_\_\_<sup>6</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>8</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_\_, Part. \_\_\_, Sub. \_\_\_, Z.C. \_\_\_, Cat. \_\_\_, Cl. \_\_\_, V.C. \_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>9</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Per DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza (o altri Enti o Aziende per il diritto allo studio che dovessero operare nel Comune di Roma) indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

<sup>3</sup> Comune diverso da Roma.

<sup>4</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>5</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "Il canone di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie." Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dell'Accordo Territoriale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il bagno è inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.

<sup>6</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>7</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>8</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>10</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### Articolo 2

*(Natura Transitoria)*

Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA, depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>11</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile frequentando il corso di studi di \_\_\_\_\_<sup>12</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>13</sup>

### Articolo 3

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione<sup>14</sup>, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA e depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>15</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>16</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>17</sup>. Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 23 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone.

### Articolo 4

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_<sup>18</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

<sup>10</sup> Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l’art. 27 dell’Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore.

<sup>11</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>12</sup> Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc.

<sup>13</sup> Indicare qui la denominazione dell’Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - **Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario.**

<sup>14</sup> Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con *“Il canone di locazione per la durata di cui all’art. 1 ...”*

<sup>15</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>16</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>17</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>18</sup> Massimo **3**.

<sup>19</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 27, parte *“Riduzioni”*, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## **Articolo 5**

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_ .....<sup>20</sup>, salvo conguaglio.

## **Articolo 6**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

## **Articolo 7**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

## **Articolo 8**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

## **Articolo 9**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi<sup>21</sup>, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:<sup>22</sup> .....

<sup>20</sup> Indicare “mensile” o “bimestrale” o “trimestrale”, ecc. – **Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.**

<sup>21</sup> Tra cui le fattispecie previste dall’art. 25 dell’Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>22</sup> Si veda l’art. 25, commi 2 e seguenti, dell’Accordo Territoriale.



**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### **Articolo 10**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>23</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>24</sup>

### **Articolo 11**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### **Articolo 12**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### **Articolo 13**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### **Articolo 14**

*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

<sup>23</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>24</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

### Articolo 15

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

### Articolo 16

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

**Altre Clausole:**<sup>25</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li .....<sup>26</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>27</sup>

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

<sup>25</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 23, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>26</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>27</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).

**ALLEGATO 6.4 – CONTRATTO-TIPO**  
**CONTRATTO PER STUDENTI – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La Sig./Sig.ra/Società<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato *locatore*,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig. /Sig.ra / DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza,<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a *conduttore*<sup>4</sup>,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare<sup>5</sup> posta in Roma, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_ int. \_\_, composta di n. \_\_<sup>6</sup> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_, non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti<sup>8</sup>.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Roma, Fg. \_\_, Part. \_\_, Sub. \_\_, Z.C. \_\_, Cat. \_\_, Cl. \_\_, V.C. \_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;
- b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
- c) Sicurezza Impianti<sup>9</sup>: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Per le persone fisiche** riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del documento di identità. **Per le persone giuridiche** indicare: Denominazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, numero d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e C.F. del legale rappresentante. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti.

<sup>2</sup> Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici completi di tutti. Per DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza (o altri Enti o Aziende per il diritto allo studio che dovessero operare nel Comune di Roma) indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

<sup>3</sup> Comune diverso da Roma.

<sup>4</sup> Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori **non abbia** cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al **SEE - Spazio Economico Europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia **apolide**, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "**Dichiarazione di Ospitalità**" <https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf> (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).

<sup>5</sup> Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "*Il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni*", "*Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla*" e "*Il canone di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.*" Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dell'Accordo Territoriale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il bagno è inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.

<sup>6</sup> Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.

<sup>7</sup> Indicare quali: *soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc.*

<sup>8</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "*il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: \_\_\_\_\_*" e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

d) Quote di competenza dell’unità immobiliare: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_  
Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

### Articolo 1

*(Durata)*

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_<sup>10</sup> mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### Articolo 2

*(Natura Transitoria)*

Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA, depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>11</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile frequentando il corso di studi di \_\_\_\_\_<sup>12</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>13</sup>

### Articolo 3

*(Canone)*

Il canone annuo di locazione<sup>14</sup>, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA e depositato il 07/08/2023 presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/\_\_\_\_\_<sup>15</sup> del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_<sup>16</sup>] in n. \_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_, \_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare<sup>17</sup>.  
Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 23 dell’Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone.

### Articolo 4

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_<sup>18</sup> mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

<sup>10</sup> Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l’art. 27 dell’Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore.

<sup>11</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>12</sup> Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc.

<sup>13</sup> Indicare qui la denominazione dell’Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - **Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario.**

<sup>14</sup> Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con *“Il canone di locazione per la durata di cui all’art. 1 ...”*

<sup>15</sup> Se non si conosce il n. di Protocollo dell’A.T., chiedere alla propria O.S.

<sup>16</sup> Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

<sup>17</sup> La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

<sup>18</sup> Massimo **3**.

<sup>19</sup> Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). **È necessario indicare l’importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla.** Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l’art. 27, parte *“Riduzioni”*, dell’Accordo Territoriale.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## Articolo 5

*(Oneri accessori)*

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato C - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) Spese generali.....
- b) Spese ascensore.....
- c) Spese riscaldamento.....
- d) Spese condizionamento.....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall’esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 15 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest’ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di € ....., da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al..... €.....

al..... €.....

al..... €.....

salvo conguaglio<sup>20</sup>.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e .....).

## Articolo 6

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

<sup>20</sup> Non è possibile omettere il “salvo conguaglio”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 7**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 8**

*(Uso)*

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Articolo 9**

*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi<sup>21</sup>, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:<sup>22</sup> .....

#### **Articolo 10**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile<sup>23</sup>.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_<sup>24</sup>

#### **Articolo 11**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

<sup>21</sup> Tra cui le fattispecie previste dall’art. 25 dell’Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso “per qualunque motivo” in luogo di quello per gravi motivi.

<sup>22</sup> Si veda l’art. 25, commi 2 e seguenti, dell’Accordo Territoriale.

<sup>23</sup> Nel caso di locazione parziale, aggiungere “e dell’appartamento”.

<sup>24</sup> Oppure: “di quanto risulta dall’Allegato Verbale di Consegna”.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

## **Articolo 12**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria **si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio**. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) **i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori**.

## **Articolo 13**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

## **Articolo 14**

*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

## **Articolo 15**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

## **Articolo 16**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

**ATTENZIONE:** Le “Note a piè di pagina” sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l’ottenimento dell’Attestazione di Rispondenza.

Altre Clausole:<sup>25</sup> \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, li .....<sup>26</sup>

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE<sup>27</sup>

\_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_

<sup>25</sup> Spazio da usarsi ai sensi dell’art. 23, penultimo comma, dell’Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione “Altre Clausole:”, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare “Altre Clausole:”.

<sup>26</sup> Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

<sup>27</sup> Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all’articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell’approvazione specifica, che segue).



**ALLEGATO 7****Testo Conforme all'Allegato D al D.M. 16/1/2017****TABELLA ONERI ACCESSORI  
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE****ASCENSORE**

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

**AUTOCLAVE**

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

**IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO,  
DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI**

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C

**IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,  
PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,**

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

### **IMPIANTI SPORTIVI**

Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

### **IMPIANTO ANTINCENDIO**

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	

### **IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE**

#### **DATI INFORMATIVI**

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C

### **PARTI COMUNI**

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

### **PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO**

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C

Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	

### **PORTIERATO**

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

### **PULIZIA**

Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespole e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C

### **SGOMBERO NEVE**

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

### **LEGENDA**

L = locatore

C = conduttore

## ALLEGATO 8

**Testo Conforme all'Allegato E al D.M. 16/1/2017**

### **PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

#### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

#### **Articolo 2**

*(Richiesta per l'avvio della procedura)*

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 3**  
*(Comunicazione)*

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

**Articolo 4**  
*(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)*

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrari e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

**Articolo 5**  
*(Obblighi di riservatezza)*

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura.

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

## **Articolo 6**

*(Avvio della procedura)*

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

## **Articolo 7**

*(Nomina di consulenti)*

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

## **Articolo 8**

*(Proposta di risoluzione)*

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità di stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.